



SCHEMI DI DIRITTO PRIVATO

A.A. 2023/2024

A cura di Marco Formisano

Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari. Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa quanto il materiale consigliato dall'Università.

1. IL DIRITTO E LE SUE FONTI

diritto oggettivo : ordinamento giuridico, complesso di norme che regolano la vita di una collettività

diritto soggettivo : diritto riconosciuto ad un soggetto e tutelato dall'ordinamento giuridico

DIRITTO PUBBLICO

disciplina i rapporti fra due soggetti di cui uno è un soggetto pubblico e esercita un potere di supremazia in virtù di un superiore interesse collettivo

DIRITTO PRIVATO

disciplina i rapporti fra soggetti posti in una situazione di parità, senza mirare a realizzare interessi di carattere generale

→ **fonti di cognizione**: insieme di testi con i quali si porta a conoscenza della collettività il diritto vigente

→ **fonti di produzione**: insieme di atti o fatti idonei alla creazione di una norma giuridica

es. Gazzetta
Ufficiale dello
Stato

GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

1. COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE

→ per modificare la Costituzione o emanare una legge costituzionale (iter nell'art. 138 Cost.):

- **doppia votazione in ciascuna Camera** (tra le due votazioni tempo non inferiore a 3 mesi)
 - ↳ maggioranza qualificata o assoluta (voto favorevole di 2/3 o 50%+1 dei componenti di ogni camera nella seconda votazione)
- **referendum popolare** (richiesto da 1/5 dei membri di una Camera, 500mila elettori, 5 consigli regionali)
 - ↳ maggioranza di voti favorevoli rispetto agli sfavorevoli (non è previsto un quorum, numero minimo di votanti)

alcune norme costituzionali non sono modificabili (inviolabili)

2. FONTI COMUNITARIE

- **Trattati** → vincolanti per gli Stati contraenti l'accordo
- **Regolamenti comunitari** → efficaci nel diritto interno degli stati membri dell'UE (prevalgono sulle norme statali)
- **Direttive comunitarie** → impongono agli stati membri di emanare leggi in linea con i principi esposti

3. LEGGI E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

- **leggi ordinarie del Parlamento** → approvate da entrambe le Camere
- **leggi delle Regioni** → validità limitata al territorio della relativa regione
- **atti aventi forza di legge** → emanati dal Governo:
 - **decreti legislativi (D.L.Gs)**: emanati dal governo nel rispetto dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega del Parlamento
 - **decreti legge (D.L.)**: emanati per far fronte ad una situazione di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.)

vanno convertiti in legge entro 60 giorni

4. REGOLAMENTI

→ non possono dettare norme contrarie alle disposizioni legislative e seguono un ordine gerarchico
→ possono essere emanati dal Governo, dai ministri, dagli enti locali o da altre autorità

5. USI NORMATIVI

→ regole non scritte, osservate dalla collettività in modo costante ed uniforme (art. 8 disp. prelim.)

- **elemento oggettivo** → generale e costante ripetizione nel tempo di un determinato comportamento
- **elemento soggettivo** → convinzione da parte della generalità dei soggetti di osservare una norma giuridicamente vincolante

* **usi secundum legem**: efficaci perchè richiamati da leggi o regolamenti
usi praeter legem: efficaci perchè richiamati in materie non disciplinate da leggi

mai contra legem

2. NORME GIURIDICHE

le **norme giuridiche** sono regole di comportamento generali ed astratte formate in linea con l'ordinamento giuridico e suscettibili di essere applicate dal giudice:

→ **astratte**: descrivono una situazione-tipo (fattispecie) astratta applicabile ad una moltitudine di casi concreti

→ **generali**: si applicano a tutti coloro che si trovano nella fattispecie astrattamente descritta dalla norma

gli elementi caratterizzanti la norma giuridica sono: la descrizione di una fattispecie e le conseguenze connesse (qualora alla norma non è collegata una sanzione si parla di norma imperfetta)

art. 2043: ogni fatto doloso o colposo che provoca un danno, implica il risarcimento da colui che l'ha causato

art. 315-bis: obbligo del figlio di rispettare i genitori (non è comminata alcuna sanzione)

TIPI DI NORME GIURIDICHE

- **NORME IMPERATIVE** norme che fissano regole che non possono essere derogate dalle parti
art. 979: durata dell'usufrutto (non può eccedere la vita dell'usufruttuario o 30 anni se egli è una persona giuridica)
art. 1501: termini di riscatto di un bene precedentemente venduto (2 anni per beni mobili, 5 anni per beni immobili)
- **NORME DISPOSITIVE** norme che fissano una regola che può essere disapplicata dalle parti
art. 1815: dispone che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante
- **NORME SUPPLETIVE** norme che intervengono solo per supplire all'inerzia delle parti
art. 457: dispone che l'eredità viene devoluta ai parenti indicati dal legislatore, solo in mancanza del testamento
art. 1284: per cui se le parti non fissano la misura degli interessi convenzionali, questi si computano al tasso legale
- **NORME PRECETTIVE** norme che contengono un comando
art. 433: obbligo di pagare gli alimenti a carico dei parenti nell'ordine predisposto dall'ordinamento giuridico
- **NORME PROIBITIVE** norme che contengono un divieto
art. 833: divieto degli atti emulativi il cui unico scopo è quello di nuocere il vicino
art. 844: divieto di immissioni (es. rumore o fumo) eccedenti la normale tollerabilità
- **NORME PERMISSIVE** norme che concedono delle facoltà
art. 1453: riconosce al debitore che subisce l'inadempimento la facoltà di chiedere la risoluzione o l'adempimento

APPLICABILITÀ DELLE NORME GIURIDICHE

per entrare in vigore e divenire applicabile, una norma deve essere resa conoscibile tramite la **pubblicazione** del testo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica per leggi statali / Bollettino Ufficiale della Regione per leggi regionali)

→ dalla pubblicazione deve trascorrere un intervallo di 15gg [**vacatio legis**] trascorso il quale la legge è vincolante per tutti i destinatari a prescindere dalla loro conoscenza (**ignorantia legis non excusat**)

*vige il principio di irretroattività (art. 11 preleggi): la legge non dispone che per l'avvenire

→ può essere derogato dal legislatore per leggi di pari o minore grado rispetto all'art. 11 delle preleggi

→ è tassativo e inderogabile per leggi penali incriminatrici (art. 25 Cost.) e per i regolamenti

ABROGAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

l'abrogazione di una legge è la cessazione della sua efficacia e avviene nei termini stabiliti dall'ordinamento

⇒ una legge è abrogabile solo da una legge posteriore di pari grado o grado superiore attraverso dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti [art. 15 preleggi]

ABROGAZIONE ESPRESSA CON SOSTITUZIONE

se il legislatore dichiara espressamente l'abrogazione di una norma precedente sostituendola con una nuova disposizione

art. 26 abroga il vecchio art. 144 secondo cui il marito è capo della famiglia e la moglie ne assume il cognome (...)

ABROGAZIONE ESPRESSA SENZA SOSTITUZIONE

se il legislatore dichiara espressamente di abrogare una norma senza sostituirla con un'altra norma

comma art. 1 inerente le limitazioni della capacità giuridica per via dell'appartenenza a date razze è stato abrogato

ABROGAZIONE TACITA

- per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (secondo il criterio gerarchico ed eventualmente poi cronologico)
- per via dell'entrata in vigore di una nuova legge che regola l'intera materia già regolata dalle disposizioni precedenti

* ABROGAZIONE ATTRAVERSO REFERENDUM (art. 75 Cost.)

→ l'abrogazione di una legge può avvenire tramite referendum popolare indetto su richiesta di **500.000 elettori** o **5 consigli regionali**, ma non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum abrogativo

→ è necessario, inoltre, un quorum minimo (partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto)

EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO



le norme giuridiche variano nel corso degli anni (a volte anche solo per via della loro interpretazione) e a seconda del Paese in cui ci si trova

INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

dall'interpretazione delle disposizioni normative (astratte) si ricava la regola da applicare al caso concreto

⇒ non si può attribuire ad una legge un significato diverso da quello risultante dalla connessione delle parole (interpretazione letterale) e dall'intenzione del legislatore (interpretazione teleologica) [art. 12 preleggi]

INTERPRETAZIONE SISTEMATICA

criterio di interpretazione che tiene conto dell'intero sistema normativo in cui la norma è inserita (le norme vengono interpretate le une per mezzo delle altre)

il termine minore in una norma, si deve ritenere che faccia riferimento ai minori di 18 anni come disposto dall'art. 2

INTERPRETAZIONE IN BASE AI SOGGETTI

in relazione ai soggetti si distinguono 3 tipi di interpretazione:
- giudiziale → compiuta dal giudice nel processo e vincolante per le parti
- doftrinale → compiuta dagli studiosi del diritto e non vincolante
- autentica → compiuta dal legislatore tramite norma interpretativa

* ANALOGIA

→ qualora il giudice non dovesse trovare una precisa norma per il caso concreto dovrà ricorrere all'analogia

• analogia legis: si fa riferimento a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe

• analogia iuris: si fa riferimento a principi generali dell'ordinamento giuridico

→ l'analogia è applicabile per le leggi speciali, ma non per leggi penali e leggi eccezionali (art. 14 preleggi)

3. SITUAZIONI GIURIDICHE

in un rapporto giuridico fra due parti, ciascuna di esse si trova in una certa **situazione giuridica** soggettiva

→ la parte avvantaggiata, che vanta un diritto nei confronti dell'altra si trova in una situazione giuridica attiva

→ la parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato si trova in una situazione giuridica passiva

SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE

1. diritti soggettivi

consistono nel potere di un soggetto di agire in giudizio per soddisfare un proprio interesse giuridicamente protetto

possono essere:

-assoluti: si possono far valere nei confronti di tutti i soggetti (**diritto di proprietà/diritto all'integrità fisica**)

-relativi: si possono far valere solo verso determinati soggetti (**diritto di credito**)

-patrimoniali: suscettibili di valutazione economica (**diritto di usufrutto**)

-non patrimoniali: realizzano interessi di carattere non economico (**diritto alla fedeltà fra coniugi**)

-reali: attribuiscono un potere pieno (**diritto di proprietà**) o limitato (**diritto di uso e di abitazione**) su un bene

→ sono assoluti (erga omnes) e tipici (non ve ne possono costituire altri al di fuori di quelli previsti dalla legge)

-trasmissibili: si possono trasferire ad altri soggetti (**diritto di credito/diritto di proprietà**)

-intrasmissibili: non si possono trasferire ad altri soggetti (**diritti della personalità / diritto agli alimenti**)

-potestativi: consentono al titolare del diritto di modificare la sfera giuridica di un altro soggetto, che in una situazione di soggezione subisce passivamente l'esercizio dell'altrui diritto (**diritto di riscatto**)

2. potestà

consistono nel potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di un interesse altrui

3. status

posizione riconosciuta ad un soggetto in relazione all'appartenenza a determinati gruppi sociali con i derivanti diritti e obblighi (es. status di figlio, genitore, coniuge)

4. aspettative di diritto

posizione di attesa in cui si trova un soggetto non ancora titolare di un diritto soggettivo, ma prossimo a diventarlo

*da non confondere con aspettative di fatto (es. ereditare da un amico)

5. interessi legittimi

interesse pubblico alla legittimità dell'attività amministrativa

→ si tratta di interessi individuali tutelati davanti al giudice amministrativo in caso di provvedimenti illegittimi

la lesione di un interesse legittimo può dar luogo alla pretesa al risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2043)

SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE

1. dovere generico

dovere, gravante su tutti, di astenersi dal ledere gli altrui diritti assoluti

2. obbligo giuridico

obbligo di mantenere un certo comportamento, consistente in dare, fare o non fare, per soddisfare un corrispondente diritto relativo

3. soggezione

obbligo di dover sopportare l'esercizio dell'altrui diritto

diritto assoluto	→	dovere generico
diritto relativo	→	obbligo giuridico
diritto potestativo	→	soggezione

4. onere

comportamento da tenere per conseguire un determinato vantaggio giuridico

art. 2697: onere della prova, per far valere un diritto in giudizio serve la prova di fatti che ne costituiscono il fondamento

4. ESTINZIONE DEI DIRITTI PER INERZIA DEL TITOLARE

per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza in relazione a certi diritti, l'ordinamento prevede l'**istituto della decadenza**, disponendo la perdita degli stessi se non esercitati entro termini stabiliti dalle parti o dal legislatore

PRESCRIZIONE

[art. 2934]

consiste nella perdita di un diritto per effetto del non esercizio dello stesso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge

- la prescrizione ordinaria è di 10 anni e si applica nei casi in cui la legge non prevede altro termine (art. 2946)
es. diritti reali di godimento (20 anni) o risarcimento dei danni da fatti illeciti (5 anni) *danni derivanti dalla circolazione stradale (2 anni)
- i termini di prescrizione sono inderogabili e iniziano a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere
→ si può rinunciare alla prescrizione e alla possibilità di pretendere la restituzione solo se scaduto il termine
- la prescrizione deve essere eccepita in giudizio dall'interessato a cui venga richiesto l'adempimento
→ se l'interessato esegue la prestazione, senza eccepire la prescrizione, non può pretendere la restituzione (art. 2940)
- alcuni diritti sono imprescrittibili (non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili)

es: diritti della personalità, diritto agli alimenti, diritto a far valere la nullità del contratto *il diritto di proprietà si può perdere per prescrizione acquisitiva: se all'inerzia del titolare si accompagna il possesso altrui tale da determinare l'usucapione del bene

- talvolta l'inerzia è giustificata da specifiche situazioni (fissativamente previste dalla legge):

sospensione del termine di prescrizione	solo il periodo in cui l'inerzia è giustificata non è computato	(artt. 2941 - 2943)
interruzione del termine di prescrizione	il titolare del diritto lo esercita e il termine decorre ex-novo	

es. sospensione: debitore e creditore contraggono matrimonio /// il titolare del diritto è un militare in servizio

* PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

→ presunzione relativa di adempimento prevista dal legislatore (presume che certi diritti siano soddisfatti subito, e quindi, se non fatti valere entro un breve termine, si deve presumere che la prestazione sia stata adempiuta)

- diritto di albergatori e ristoratori per il pagamento (6 mesi)
- diritto dei commercianti al dettaglio per il pagamento (1 anno)
- diritto dei professionisti al pagamento degli onorari (3 anni)

essendo una presunzione relativa è sempre possibile dimostrare il contrario

DECADENZA

[art. 2964]

termine oltre il quale lo stato di incertezza non può perdurare, pertanto se entro questo il diritto non viene esercitato, lo si perde automaticamente

- i termini di decadenza possono essere fissati dalle parti
→ non devono rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto (ossia non devono essere troppo brevi)

es. il proponente può invitare l'oblato ad accettare la proposta entro un dato termine scaduto il quale, in mancanza di accettazione, il contratto non potrà più concludersi in quanto il proponente non sarà più vincolato alla proposta fatta

- la sospensione e l'interruzione non trovano applicazione nella decadenza
→ ciò che rileva è l'inesorabile decorso del tempo ed il fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto

ESEMPI A CONFRONTO

prescrizione: azione di annullamento del contratto (5 anni) → inderogabile e impossibile da modificare
decadenza: vendita con patto di riscatto (5 anni) → oppure inferiore a quello legale, stabilito dalle parti

5. TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE E MEZZI DI PROVA

i **mezzi di prova** servono per permettere al giudice di verificare un determinato fatto, rilevante ai fini della decisione

→ **art. 2697: principio dell'onere della prova** (non è il giudice a dover ricercare le prove, ma le parti a doverle fornire)


-l'**attore** [colui che propone la domanda giudiziale] deve fornire le prove della sua pretesa

-il **convenuto** [la controparte chiamata in giudizio] deve provare i fatti posti a fondamento delle sue eccezioni

nel processo civile vige generalmente il **principio dispositivo** (art. 2697), tuttavia, in alcuni casi, si applica il **principio inquisitorio**, in forza del quale spetta al giudice accertare dei fatti sulla base dei quali decidere

→ l'**art. 2697** presenta delle eccezioni, infatti in alcuni casi l'ordinamento giuridico prevede l'**inversione dell'onere della prova**, secondo cui è a carico del convenuto l'onere di dimostrare la sua non colpevolezza

art. 2054: il conducente è obbligato a risarcire il danno causato se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo



1. PROVE DOCUMENTALI

- **atto pubblico** e **scrittura privata autenticata**, fino a querela di falso, fanno piena prova della provenienza del documento, delle dichiarazioni (non della loro verità) e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta
- **semplice scrittura privata** costituisce piena prova solo se non disconosciuta da chi l'ha sottoscritta

2. RIPRODUZIONI MECCANICHE

le **riproduzioni fotografiche, fonografiche, informatiche o cinematografiche ecc.** (foto, video, registrazioni, audio, fax...) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (**art. 2712**)

3. TESTIMONIANZE

dichiarazioni rese dal testimone su fatti di cui ha avuto diretta conoscenza, liberamente valutabili dal giudice (la narrazione di tali fatti deve provenire da soggetti non parti del processo ed estranei agli interessi in contesa)

4. PRESUNZIONI

- presunzioni semplici:** deduzioni logiche con cui il giudice, partendo da fatti noti, risale a fatti ignoti da provare
 - valgono solo quando è ammissibile la prova testimoniale, quindi non quando è necessaria una prova scritta
- presunzioni legali:** previste dal legislatore, si distinguono in:
 - **presunzioni assolute** [iuris et de iure] se non ammettono prova contraria (es. **presunzione di concepimento**)
 - **presunzioni relative** [iuris tantum] se ammettono prova contraria (es. **presunzione di paternità**)

es. presunzioni relative:

art. 4: commorienza, se più persone muoiono nello stesso evento si presume che siano morte nello stesso istante

art. 58: morte presunta, dichiarata dal Tribunale se una persona scompare e non da più notizie di sé per 10 anni

5. CONFESSIONE

dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730)

→ prova legale, vincola il giudice a considerare vero quanto attestato traendone ogni conseguenza in sede di decisione

l'efficacia di prova legale viene meno quando chi confessa aggiunge anche fatti sfavorevoli per l'altra parte

→ in tal caso la confessione fa piena prova di tutti i fatti dichiarati solo se l'altra parte non ne contesti la verità

* nei giudizi relativi a rapporti sottratti alla disponibilità delle parti (diritti indisponibili), in ordine ai quali il giudice ha poteri inquisitori di ricerca della verità, lo strumento confessorio non assurge a prova legale

6. GIURAMENTO

- giuramento decisorio: prova legale, tramite cui si sfida la parte a confermare sotto giuramento quanto afferma (la parte a cui è deferito il giuramento può scegliere di rimbalzare il medesimo, riferendolo all'altra parte)

- giuramento suppletorio: deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti per decidere una controversia (qualora la domanda e le eccezioni proposte non sono pienamente provate, ma neppure sfornite di prova)

* la ratio alla base di tale prova si fonda sul senso dell'onore e sulle sanzioni previste in caso di falso giuramento (tuttavia anche quando fosse provata la falsità del giuramento, la sentenza emessa sulla base dei fatti giurati non può essere revocata, però chi ha giurato il falso dovrà risponderne penalmente e risarcire il danno causato all'altra parte)

7. ATTI DELLO STATO CIVILE

gli atti dello stato civile (di nascita, di matrimonio e di morte) costituiscono prova legale del proprio status

→ ogni status è provabile solo allegando il relativo atto dello stato civile da cui il fatto in questione risulta

* per rettificare gli atti dello stato civile occorre una sentenza passata in giudicato (non più modificabile)

APPROFONDIMENTO

distinguo fra prestazioni d'opera manuale, prestazioni d'opera professionale e rapporti di cortesia:

- contratto d'opera manuale → si deve garantire un risultato perciò il rischio di mancata realizzazione del risultato grava sul prestatore d'opera che dovrà risarcire il danno
- contratto d'opera intellettuale → il cliente è tenuto a pagare l'onorario anche se non ha ottenuto il risultato sperato, purché il professionista abbia svolto diligentemente la sua attività
- rapporto di cortesia → non vi è alcuna rilevanza giuridica pertanto il mancato adempimento della prestazione non può essere risarcito

6. SOGGETTI DEL DIRITTO

PERSONE FISICHE

per **persona fisica** si intende ogni essere umano nato vivo (anche se poi muore subito dopo)

la **capacità giuridica** è la capacità di divenire titolari di situazioni giuridiche attive e passive
→ si acquista con la nascita (art. 1) e si perde con la morte, da intendersi come morte cerebrale

la **capacità di agire** è la capacità del soggetto di compiere atti giuridici (per curare da solo i propri interessi)
→ si acquista con la maggiore età (art. 2) tranne in alcuni casi (es. a 16 anni si assume la capacità lavorativa)
→ si perde con la morte o con l'interdizione giudiziale

la **capacità naturale** è la capacità di intendere e di volere e talvolta non coincide con la capacità di agire

INCAPACITÀ ASSOLUTA: soggetti totalmente incapaci di agire

- **minori:** soggetti minori di 18 anni ai quali, tranne in alcuni casi particolari, si riconosce una limitata capacità
→ i minori sono rappresentati infatti dai genitori o dal tutore (se privi di genitori) per quanto riguarda la capacità di compiere atti della vita quotidiana, essi si considerano validi poiché si ritiene che il minore agisca in forza di una procura tacita dei genitori
- **interdetti giudiziali:** soggetti incapaci per via della loro infermità mentale abituale e grave
→ gli interdetti sono rappresentati dal tutore, poiché privi della capacità di compiere validamente qualsiasi negozio

INCAPACITÀ RELATIVA: soggetti parzialmente incapaci di agire

- **minori emancipati:** coloro che, avendo sedici anni, sono autorizzati dal giudice a sposarsi per gravi motivi
→ lo status di minore emancipato si acquista ipso iure (di diritto) con la celebrazione del matrimonio
→ l'emancipato è sottoposto a curatela (assistenza di un curatore per atti di straordinaria amministrazione)
- **inabilitati:** soggetti che si trovano in una delle condizioni specificate dall'art. 415:
 - di infermità mentale abituale (non grave da far luogo all'interdizione)
 - prodigalità/abuso abituale di alcool e stupefacenti (se espone se o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici)
 - di cecità/sordità dalla nascita o dalla prima infanzia (in mancanza di un'educazione sufficiente)

i soggetti parzialmente incapaci di agire hanno capacità legale limitata in quanto possono compiere da soli validamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione giudiziale ed il consenso sia del curatore che del minore emancipato / inabilitato

*alcuni atti di ordinaria amministrazione possono essere svolti dall'interdetto senza o con l'assistenza del tutore
alcuni atti di straordinaria amministrazione possono essere svolti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore] art. 427

l'**interdizione giudiziale** è un istituto giuridico dichiarato dal giudice con sentenza, emessa a seguito di una perizia psichiatrica da cui risulti un'**infermità mentale abituale e grave**, in forza del quale l'interdetto è **incapace di compiere alcun atto giuridico**, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione

l'**interdizione legale** è una pena accessoria conseguente ipso iure alla sentenza di condanna all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 5 anni, in forza del quale l'interdetto è **incapace di compiere atti di natura patrimoniale**, pur mantenendo la capacità di compiere atti di carattere personale (sposarsi, fare testamento...)

ATTI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

la legge non indica quali atti siano di ordinaria o straordinaria amministrazione, ma nella prassi si considerano:

- **atti di ordinaria amministrazione** → non intaccano il patrimonio (atti di conservazione del patrimonio e di disposizione del reddito)

es. riscossione di canoni di locazione, pensione oppure rendite da capitale

- **atti di straordinaria amministrazione** → alterano la consistenza del patrimonio

es. vendita della casa oppure iscrizione di un'ipoteca su essa

ISTITUTI POSTI A TUTELA DEGLI INCAPACI

1. TUTELA istituto posto a protezione degli interdetti e dei minori privi di genitori

→ il tutore ha la cura della persona del minore/interdetto, lo rappresenta negli atti e ne amministra i beni

*in relazione agli atti personalissimi (es. matrimonio, testamento...), per i quali non si concepisce il meccanismo di sostituzione di un rappresentante, si ha un'assoluta impossibilità per il soggetto incapace di compiere tali atti

2. CURATELA istituto posto a protezione dei minori emancipati e degli inabilitati

→ il curatore non rappresenta l'incapace, ma si limita ad assisterlo e ad integrarne la volontà nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione (cura interessi di natura patrimoniale)

3. RESPONSABILITÀ GENITORIALE complesso di poteri-doveri riconosciuti ai genitori per la protezione e la tutela dei figli minori non emancipati

→ i genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minori (e il potere-dovere di mantenerli, istruirli, educarli...)

→ i genitori hanno l'amministrazione dei beni dei figli (e l'usufrutto legale su tali beni)

*mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dai genitori disgiuntamente, quelli di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente e con l'autorizzazione del giudice tutelare

4. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO istituto posto a protezione di individui che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi (**art. 404**)

i poteri dell'amministratore di sostegno possono essere opportunamente articolati a seconda delle esigenze:

→ il ricorso per la designazione dell'amministratore di sostegno può essere proposto da coniuge/convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore o curatore, responsabili servizi sociali

→ il giudice tutelare provvede alla nomina entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, e precisa quali atti l'amministratore può compiere da solo (come rappresentante) e quali insieme al beneficiario

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della sua futura incapacità

→ la durata dell'incarico può essere a tempo determinato o indeterminato e l'oggetto dell'incarico può riguardare tutti gli atti, solo quelli di straordinaria amministrazione o solo alcuni specifici atti

*la ratio dell'istituto è sacrificare il meno possibile la capacità di agire del soggetto (infatti per tutti gli atti che non richiedono rappresentanza esclusiva o assistenza dell'amministratore il beneficiario conserva piena capacità di agire)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

se la scomparsa di una persona si protrae per 10 anni il tribunale può con sentenza dichiarare la presunta morte dello scomparso: ciò consiste in una fictio iuris che produce giuridicamente stessi effetti della morte

→ l'**art. 58** prevede un periodo minimo di 10 anni, mentre l'**art. 60** abbrevia tal periodo se la scomparsa si è verificata in concomitanza di determinati eventi tali da rendere alquanto probabile la morte del soggetto

- scomparso in operazioni belliche → senza notizie dopo 2 anni dal trattato di pace o 3 anni dalla fine del conflitto
- prigioniero del nemico → senza notizie dopo 2 anni dal trattato di pace o 3 anni dalla fine del conflitto
- scomparso per infortunio → senza notizie dopo 2 anni dal giorno/mese/anno dell'infortunio, inteso come incidente

es. infortuni: naufragio, alluvione, terremoto, esplosione, attentato, sequestro di persona

ENTI

gli **enti** sono organizzazioni collettive considerate come soggetti di diritto aventi sia la capacità giuridica (tranne alcuni diritti) sia la capacità di agire, esercitata dagli organi dell'ente con potere rappresentativo

• **corporazioni** → se prevale l'elemento personale

caratterizzate da una struttura associativa e una pluralità di persone aventi uno scopo comune (lucrativo o non lucrativo)

• **istituzioni** → se prevale l'elemento patrimoniale

caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio al perseguimento di uno scopo non lucrativo prestabilito

es. corporazioni: associazioni, società di persone, enti profit / no profit ||| es. istituzioni: fondazioni, comitati

ENTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

1. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

organizzazioni tramite le quali gli associati perseguono finalità non profit, senza correre il rischio di rispondere con il proprio patrimonio

*in caso di esclusione/recesso dell'associato, questi non può pretendere la restituzione dei contributi versati

→ sono costituite per **atto pubblico**

→ **gli associati rispondono limitatamente** alle obbligazioni assunte dall'associazione nei confronti di terzi

2. FONDAZIONI

enti non profit caratterizzati dalla destinazione di un patrimonio, del fondatore, al raggiungimento di uno scopo altruistico da questi stabilito e non modificabile

→ sono costituite con **atto pubblico o testamento** dal fondatore

→ **la gestione del patrimonio spetta agli amministratori**, nominati secondo le regole disposte dal fondatore

3. SOCIETÀ DI CAPITALI

enti che perseguono scopo di lucro: -società a responsabilità limitata (s.r.l.)
-società per azioni (s.p.a.)

-società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

→ nelle **s.r.l.** le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio

→ nelle **s.p.a.** e **s.a.p.a.** le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (tranne per gli accomandatari della s.a.p.a.)

*essendo di diritto amministratori, gli accomandatari rispondono illimitatamente, ossia anche con il patrimonio personale, ai debiti contratti dalla società

personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta si acquistano con efficacia costitutiva con l'iscrizione presso: -**Registro delle Imprese alla Camera di Commercio** (società di capitali)
-**Registro nazionale del terzo settore** (associazioni e fondazioni)

ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

1. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

organizzazioni collettive costituite dagli associati per perseguire uno scopo non lucrativo (modificabile)

2. COMITATI

enti non profit il cui scopo è raccogliere fondi da destinare al perseguimento di una finalità altruistica (non modificabile)

3. SOCIETÀ DI PERSONE

enti che perseguono scopo di lucro: -società semplice (s.s.)
-società in nome collettivo (s.n.c.)
-società in accomandita semplice (s.a.s.)

→ la s.s. svolge **attività agricole, professionali in forma associata o gestione di patrimoni immobiliari** (non commerciali)

→ la s.n.c. può svolgere una delle **attività commerciali** indicate nell'art. 2195 o un'attività **non commerciale**

→ nella s.a.s. vi sono gli **accomandanti** (responsabilità limitata), soci non operativi che finanziano la società e delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli **accomandatari** (responsabilità illimitata), soci operativi che amministrano

* l'accomandante risponde illimitatamente se viola il divieto di immistione (di ingerirsi nell'amministrazione della società)

RESPONSABILITÀ DEI SOCI IN SOCIETÀ DI PERSONE

→ nella società semplice la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è:

solidale: i creditori possono rivalersi per l'intero ammontare del credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci

illimitata: i soci rispondono non solo nei limiti della quota conferita, ma con tutto il loro patrimonio personale

diretta: i creditori possono agire nei confronti dei singoli soci, senza preventiva escussione del patrimonio sociale

→ nella società in nome collettivo e in accomandita semplice la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è:

solidale, illimitata e sussidiaria (diritto di preventiva escussione del patrimonio sociale)

* qualora la s.n.c. / s.a.s. non dovesse essere iscritta nel registro delle imprese, essa esiste lo stesso come società irregolare alla quale si applica il regime di responsabilità diretta delle s.s. (artt. 2297 e 2317)

RESPONSABILITÀ DEI SOCI IN ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

l'autonomia patrimoniale delle associazioni non riconosciute è **imperfetta**:

→ per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente solo coloro che hanno agito in nome per conto dell'associazione, anche se non soci della stessa (art. 38)

RESPONSABILITÀ DEI SOCI NEI COMITATI

→ per le obbligazioni del comitato rispondono personalmente e solidalmente gli iscritti allo stesso (art. 41)

DIFFERENZE FRA SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI

- l'iscrizione al registro delle imprese ha **efficacia costitutiva** solo per società di capitali, che senza non esistono come soggetti di diritto, mentre quelle di persone, esistono lo stesso come società irregolari
- nelle società di capitali i soci hanno **responsabilità limitata** (tranne accomandatari delle s.a.p.a.), mentre nelle società di persone i soci hanno **responsabilità illimitata** (tranne accomandanti delle s.a.s.)

PATTO LIMITATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI ALCUNI SOCI NELLA S.S. E NELLA S.N.C.

→ s.s. : è possibile, con un patto, limitare la responsabilità di alcuni soci non amministratori (art. 2267)

(il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne avessero conoscenza)

→ s.n.c. : l'eventuale patto limitativo ha efficacia soltanto fra i soci e non verso i creditori della società (art. 2291)

(il socio che paga per intero il debito della società, pur godendo di responsabilità limitata, in base al patto, potrà poi ottenere dagli altri soci il rimborso della somma versata in più rispetto a quella prevista dal patto limitativo)

7. FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

fatti, atti e negozi giuridici sono categorie produttive di determinati effetti giuridici previsti dal legislatore

FATTI GIURIDICI

accadimenti naturali rilevanti per il diritto in quanto produttivi di effetti giuridici

- **nascita** → acquisto della capacità giuridica
 - **morte** → produce:
 - perdita della capacità giuridica e di agire
 - estinzione dei diritti personalissimi
 - estinzione dei diritti patrimoniali legati alla persona (es. usufrutto, uso, abitazione)
 - scioglimento del matrimonio
 - apertura della successione
 - **decorso del tempo** → può portare all'acquisto di proprietà per usucapione o all'estinzione di diritti per prescrizione o decadenza
 - **alluvione e avulsione** → modi di acquisto della proprietà a titolo originario derivanti da accrescimenti dell'estensione dei fondi posti lungo le rive dei fiumi
- alluvione: l'accrescimento è determinato da apporti impercettibili di terra procurati dall'erosione del fondo superiore che col tempo determina l'incremento della consistenza del fondo inferiore [art. 941]
- avulsione: l'accrescimento è prodotto dal distacco di una parte di un fondo contiguo al corso d'acqua che si unisce al fondo inferiore o alla riva opposta (il primo proprietario deve pagare un'indennità all'altro) [art. 944]

ATTI GIURIDICI

consistono in quelle condotte umane che sono poste in essere da un soggetto capace di intenzione e di volontà, alle quali il diritto connette degli effetti giuridici

gli atti giuridici si distinguono in atti leciti e illeciti

- **atti leciti** → conformi al diritto (volontà del soggetto diretta al solo compimento dell'atto, a prescindere dalle conseguenze giuridiche, che sono disciplinate dalla legge e si producono anche se non volute dal soggetto)
 - **atti illeciti in senso stretto** → integrano gli estremi di un illecito civile, distinguibile in:
 - **illecito contrattuale** [art. 1218] ⇒ il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento deriva da una causa a lui non imputabile
 - **illecito extracontrattuale** [art. 2043] ⇒ qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno stesso
- entrambi gli illeciti, producendo un danno, determinano come conseguenza il risarcimento del danno stesso
- **atti illeciti in senso ampio** → violano norme, che prevedono specifiche sanzioni diverse dal risarcimento

danni da atti leciti → indennità // danni da atti illeciti → risarcimento

NEGOZI GIURIDICI

attività umana, consapevole e volontaria, diretta sia al compimento dell'atto che alla produzione dei suoi effetti, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico

- **solenni**: richiedono una forma determinata (es. vendita di un immobile necessariamente scritta)
- **unilaterali**: posti in essere da una sola parte, centro di imputazione di interessi (es. procura, diffida)
- **bilaterali**: producono effetti solo se vi è conforme manifestazione di volontà di due parti (es. contratto)
- **plurilaterali**: producono effetti se vi è conforme manifestazione di volontà di ogni parte (es. contratto di società)
- **unipersonali**: posti in essere da una sola persona fisica (es. testamento)
- **personalissimi**: compiuti solo dall'interessato, senza potersi avvalere di un rappresentante (es. matrimonio)
- **recettizi**: producono effetti quando giungono a conoscenza del destinatario (es. recesso da un contratto)
- **non patrimoniali**: diretti a regolare primariamente interessi di natura personale (es. matrimonio)
- **patrimoniali**: diretti a regolare primariamente interessi di natura economica (es. contratto)
- **inter vivos**: diretti a regolare rapporti fra i viventi (es. contratto)
- **mortis causa**: regolano la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del titolare (es. testamento)

MAPPA FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

fatti giuridici in senso stretto

accadimenti naturali che si verificano senza il concorso della volontà umana i quali producono degli effetti giuridici

atti umani

attività umana che produce effetti giuridici

atti leciti

atti illeciti

atti materiali

attività umane che provocano un risultato indipendentemente dal concorso della volontà del soggetto
(es. invenzione, occupazione ecc.)

atti giuridici

attività umane consapevoli e volontarie che mirano alla produzione di effetti giuridici

illecito civile

si esige il risarcimento del danno solo se verificatosi

illecito penale

si esige la punizione dell'azione in quanto tale poiché contro la norma

atti non negoziali

dichiarazione di scienza

la volontà del soggetto dichiarante copre l'atto, ma non i suoi effetti (direttamente riservati alla legge)

dichiarazione a scopo informativo e di intimazione

(es. costituzione in mora, confessione)

atti negoziali

dichiarazione di volontà

la volontà del soggetto è volta sia al compimento dell'atto che alla determinazione dei suoi effetti

sfera di autonomia ai privati: è possibile creare negozi atipici

(es. compravendita, testamento)

illecito contrattuale

illecito extracontrattuale

non patrimoniali
(es. matrimonio)

patrimoniali
(es. contratto)

a titolo oneroso

nesso di causalità fra vantaggio e sacrificio

a titolo gratuito

vantaggio acquisibile senza alcun sacrificio

essenzialmente onerosi

la cui natura non sopporta la gratuità (es. vendita)

onerosi non sinallagmatici

la prestazione di una parte non è vincolata alla controprestazione

essenzialmente gratuiti

la cui natura non sopporta l'onerosità (es. donazione)

naturalmente gratuiti

si presumono gratuiti ma possono non esserlo

8. PUBBLICITÀ DI FATTI GIURIDICI

PUBBLICITÀ NOTIZIA

garantisce la conoscibilità di determinati fatti giuridici

art. 93: pubblicazione del matrimonio (ruolo di pubblicità notizia → l'omessa pubblicazione non incide sulla validità del matrimonio)

PUBBLICITÀ DICHIARATIVA

rende l'atto opponibile ai terzi, ossia efficace nei loro confronti

→ in mancanza di detta pubblicità si parla anche di inefficacia relativa dell'atto

(l'atto è valido tra le parti ma è inopponibile ai terzi)

es. trascrizione nel registro immobiliare dell'acquisto di un immobile

(pubblicità del trasferimento di proprietà)

es. trascrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA) dell'acquisto di un veicolo

→ la pubblicità dichiarativa è importante in quanto qualora l'alienante, mediante contratti successivi, trasferisse lo stesso bene registrato a più persone, il criterio con cui si risolve il conflitto è quello della priorità della trascrizione (prevale chi trascrive per primo, anche se ha acquistato il bene dopo)

es. nomina e revoca degli amministratori (inopponibile a terzi, se non iscritta nel registro delle imprese)

es. cambiamento residenza anagrafica (inopponibile a terzi, se non risultai dai registri dello stato civile)

PUBBLICITÀ COSTITUTIVA

rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, senza la quale è impossibile per la fattispecie stessa venire ad esistenza

es. costituzione di una società di capitali (è necessaria l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese)

es. costituzione di un'ipoteca (è necessaria l'iscrizione nei registri immobiliari a carico del bene immobile)

PUBBLICITÀ SANANTE

ricorre quando la domanda di nullità o annullamento per incapacità legale sia stata trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell'atto impugnato

→ la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualsiasi titolo dai terzi in buona fede in base ad un atto trascritto prima della domanda di nullità o annullamento per incapacità legale

se la domanda di annullamento è per cause diverse dall'incapacità legale, la sentenza di annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto prima della trascrizione della domanda di annullamento anche se questa è stata trascritta prima dei 5 anni rispetto all'atto impugnato, purché i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso

9. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

i **diritti della personalità** sono diritti fondamentali che tutelano ogni persona nei suoi valori essenziali

- personalissimi → legati in modo inscindibile alla persona (si acquistano con la nascita, si perdono con la morte)
- assoluti → erga omnes, si possono far valere nei confronti di tutti
- intrasmissibili → non si possono trasferire ne per atto inter vivos ne per atto mortis causa
- imprescrittibili → non si estinguono per il non uso
- inviolabili → garantiti dalla costituzione (art. 2 Cost.)

DIRITTO ALLA VITA

diritto inviolabile, per eccellenza, inteso come diritto di vivere (garantito dall'art. 2 Cost.)

→ tutelato dalla legge penale (omicidio, istigazione/aiuto al suicidio, eutanasia) ma anche in ambito civile (la lesione della vita comporta il risarcimento del danno ai parenti per la perdita del rapporto parentale)

DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE

diritto di rifiutare le cure necessarie per la sopravvivenza, lasciando che la malattia segua il suo corso

→ **art. 32 Cost.** : nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari se non per disposizione di legge

es. vaccinazioni obbligatorie o tso per pazienti affetti da disturbi psichiatrici gravi pericolosi per sé e per altri (il diritto del singolo soccombe di fronte alla necessità di salvaguardare la salute della collettività)

DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA

art. 5: sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o che comunque siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

es. vietati: trapianto di cornea (procura cecità), vendita di organi (immorale la loro mercificazione)
ammessi: donazione del sangue (non procura lesioni permanenti), donazione di organi (non immorale)

DIRITTO AL NOME

art. 6: ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito; si comprendono anche prenome e cognome

art. 7: la persona lesa nel diritto al nome (contestata nell'uso del proprio nome o per via dell'uso indebito di altri) può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni

→ non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi previsti dalla legge
→ le azioni poste a tutela del nome possono essere esercitate anche da coloro che, pur non portando il nome, abbiano un interesse a tutelarlo basato su ragioni familiari degne di essere protette (**art. 8**)

*lo **pseudonimo** gode della stessa tutela riconosciuta al nome purché abbia acquistato la stessa importanza (**art. 9**)

il diritto al nome può essere concepito come una specificazione del diritto all'identità personale, ossia diritto della persona ad essere socialmente identificata nella comunità tramite quel nome

es. azioni a tutela del nome: azione di usurpazione e reclamo contro terzi che impediscano al titolare l'uso del proprio nome

es. modifiche al nome: modifiche al prenome in caso di mutamento del sesso o al cognome qualora sia ridicolo o vergognoso

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

diritto inviolabile, intendibile come il diritto di apparire in modo non falsato (garantito dall'art. 2 Cost.)

→ ci può essere lesione del diritto all'identità personale anche qualora la falsa rappresentazione del soggetto non sia disdicevole, pertanto anche in questo caso si può chiedere il risarcimento del danno

es. attribuzione di opinioni non espresse, di fatti non commessi o di qualifiche non possedute
travisamento o alterazione all'esterno del proprio patrimonio politico, ideologico, professionale ecc.

DIRITTO ALL'IDENTITÀ SESSUALE

diritto inviolabile, inteso come diritto al riconoscimento della propria caratterizzazione sessuale (art. 2 Cost.)

→ in relazione a tale diritto, si riconosce a chi si sottopone ad un intervento di modifica dei connotati sessuali, il diritto di ottenere la rettificazione del sesso e del nome risultanti dall'atto di nascita

DIRITTO ALL'INTEGRITÀ MORALE

diritto inviolabile, inteso come diritto a mantenere integro il proprio onore e la propria reputazione (art. 2 Cost.)

→ il diritto a non vedersi attribuire fatti che ingenerino nei terzi un giudizio di disvalore deve fare i conti con un altro diritto costituzionalmente garantito: il diritto di cronaca, che prevale rispetto al diritto all'onore qualora la notizia, seppur diffamatoria, sia vera e ci sia un interesse pubblico a conoscerla

DIRITTO ALLA PRIVACY

diritto alla riservatezza della propria vita privata, all'invulnerabilità del domicilio (art. 14 Cost.) e alla segretezza della corrispondenza e di qualunque altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.)*

*con la legge sul trattamento dei dati, tale diritto è ora inteso come diritto alla riservatezza dei propri dati

DIRITTO ALL'IMMAGINE

diritto a non vedere la propria immagine esposta senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge

art. 10: la persona la cui immagine o quella dei suoi cari è stata esposta senza il consenso del soggetto in questione o fuori dei casi previsti dalla legge può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo risarcimento del danno

→ ciascun soggetto può acconsentire alla riproduzione della sua immagine, anche dietro corrispettivo, ma ogni pubblicazione senza il consenso del soggetto ritratto è vietata tranne nei casi previsti dall'art. 97:

legge sul diritto d'autore

il consenso del soggetto ritratto non occorre se la riproduzione dell'immagine è giustificata:

- dalla notorietà della persona (es. politico, attore, atleta)
- dall'ufficio pubblico ricoperto (es. sindaco)
- da necessità di giustizia o di polizia (es. ricercati)
- dal collegamento a fatti d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico (es. convegni, cerimonie, raduni...)

10. BENI

nel linguaggio giuridico si considerano **beni** soltanto le cose che possono formare oggetto di diritti [art. 810]

le cose per essere qualificabili come beni devono essere:

- **utili** → in grado di soddisfare un bisogno
- **accessibili** → in grado di essere appropriabili
- **limitate** → presenti in quantità scarsa

*non si considerano beni le cosiddette **res communes omnium**, come l'aria, l'acqua, la luce ecc.

BENI MOBILI E IMMOBILI

art. 812: sono **beni immobili** il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici, le strade, i ponti le costruzioni e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo o galleggiante ma saldamente assicurato alla riva o all'alveo; sono **beni mobili** tutti gli altri

→ si considerano beni mobili anche le energie naturali con valore economico [art. 814] (es. energia elettrica)

→ **art. 815:** particolare categoria di beni mobili sono i **beni mobili registrati** (es. veicoli a motore, aeromobili)

opponibilità dell'acquisto di beni mobili: **possesso** (prevale il primo che in buona fede riceve la consegna del bene)
opponibilità dell'acquisto di beni mobili registrati: **trascrizione nel pubblico registro** (prevale il primo che trascrive)

per quanto riguarda i diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca), l'ipoteca è iscrivibile dal creditore solo sui beni immobili o sui beni mobili registrati del debitore, mentre i beni mobili possono essere dati solo in pegno

esistono inoltre modi di acquisto della proprietà che valgono solo per alcune categorie di beni e non per altre

es. art. 1153: "possesso vale titolo" (colui al quale sono alienati beni da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà tramite possesso solo se in buona fede e con un titolo idoneo al trasferimento della proprietà) si applica solo ai beni mobili

1- UNIVERSALITÀ

- **universalità di fatto** → complesso di beni mobili appartenenti alla stessa persona e con stessa destinazione
- **universalità di diritto** → complesso di beni non omogenei che sono considerati dalla legge come una cosa unica

*le singole cose che compongono le universalità di fatto possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici [art. 816]

es. universalità di fatto: un gregge, una collezione ||| es. universalità di diritto: il patrimonio ereditario, l'azienda

2- PERTINENZE

 cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa principale [art. 817]

→ pur essendo beni accessori non necessari per l'esistenza del bene principale, la costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario di questo abbia piena disponibilità anche della pertinenza

→ le pertinenze si trasferiscono unitamente al bene principale se non diversamente disposto nell'atto (art. 818)

*le pertinenze possono essere oggetto di separati atti o rapporti giuridici

es. pertinenze: cornice di un quadro, garage di una villa, scaffalature di un negozio, portapacchi di un'auto

3- FRUTTI

beni mobili che periodicamente derivano da un altro bene direttamente (come prodotto dello stesso) o indirettamente (come corrispettivo del godimento del bene da parte di altri) [art. 820]

- **frutti naturali** → derivano direttamente da altri beni → possono formare oggetto di vendita futura
- **frutti civili** → derivano indirettamente da altri beni → si ottengono dando il bene in godimento ad altri

es. frutti naturali: parti degli animali, prodotti agricoli ||| es. frutti civili: canone di locazione, interessi

CATEGORIE DI BENI

- beni materiali → tangibili (es. un vestito, un computer)
- beni immateriali → intangibili (es. brevetti industriali)
- beni divisibili → frazionabili (es. somma di denaro)
- beni indivisibili → non frazionabili (es. un animale)
- beni consumabili → utilizzabili una volta sola per via del loro normale utilizzo (es. una bibita, una pizza)
- beni inconsumabili → durevoli, che non si consumano (es. un gioiello) o si deteriorano col tempo (es. un'auto)
- beni fungibili → beni sostituibili con altrettanti beni dello stesso genere (es. copie di un libro, dei chiodi)
- beni infungibili → beni non sostituibili, in quanto ne esiste un solo esemplare (es. un quadro d'autore)
- beni costituenti patrimonio autonomo → appartenenti a più persone, ma distinti dai loro patrimoni individuali
- beni costituenti patrimonio separato → appartenenti ad un soggetto, ma separati dal suo patrimonio individuale

es. beni costituenti patrimonio autonomo: patrimonio delle s.p.a. ||| beni costituenti patrimonio separato: fondo patrimoniale

→ art. 923: si considerano beni anche quelle cose che non appartengono a nessuno, ma che mediante l'occupazione possono diventare di proprietà

- res nullius → cose di nessuno
- res derelictae → cose abbandonate

BENI DEMANIALI

beni inalienabili, che possono essere dati in concessione a privati

- beni del demanio necessario → appartengono solo allo Stato (indicati nell'art. 822)
 - *demanio idrico, marittimo, militare: lido del mare, spiaggia, porti, fiumi, torrenti, laghi, opere per la difesa nazionale
- beni del demanio accidentale → possono appartenere allo Stato, alle Province o ai Comuni (artt. 822 e 824)
 - *demanio stradale, ferroviario, aeronautico, culturale: strade, autostrade, immobili di interesse storico e culturale
- beni del demanio naturale → (es. fiumi, laghi, spiagge, foreste...)
- beni del demanio artificiale → (es. strade, ferrovie, aeroporti...)

- i beni demaniali sono immobili o universalità di mobili e appartengono solo ad enti territoriali
- i beni del patrimonio indisponibile sono mobili e immobili e di enti pubblici anche non territoriali

BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

art. 828 → art. 826 i beni del patrimonio indisponibile (dello stato, delle province e dei comuni) non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non tramite i modi stabiliti dalle leggi che li riguardano

*Stato:

- foreste e miniere, cave, torbiere (quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo)
- cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico (da chiunque e in qualunque modo ritrovate)
- beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, caserme, armamenti, aerei e navi da guerra

*Stato, province o comuni:

- edifici destinati a sede di uffici pubblici e beni destinati a pubblico servizio

BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

beni appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni, non demaniali e non del patrimonio indisponibile, che sono soggetti alle norme comuni del codice civile

11. DIRITTO DI PROPRIETÀ

la **proprietà privata** è un diritto costituzionalmente garantito (**art. 42 Cost.**) e in particolare:

- **assoluto**: il proprietario può far valere il suo diritto nei confronti di tutti (erga omnes)
- **immediato**: il proprietario trae dalla cosa tutte le utilità che vuole senza il bisogno di cooperazione di altri
- **imprescrittibile**: non si può perdere per inerzia del titolare, ma solo per prescrizione acquisitiva (usucapione)
- **elastico**: si comprime con la costituzione sul bene di un diritto reale di godimento a favore di un terzo per poi riacquistare la sua pienezza quando tale diritto viene meno (es. **diritto di usufrutto**)

⇒ **art. 832**: "il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose (...), entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico"

- **facoltà di godimento**: servirsi della cosa come desidera
- **facoltà di disposizione**: disporre giuridicamente del bene

OBBLIGHI E LIMITI IMPOSTI AL PROPRIETARIO

- **obblighi imposti dalla legislazione urbanistica** in caso di ristrutturazione
- **diritto di prelazione dello Stato** su beni di interesse storici
- **indisponibilità del proprietario di cose site nel sottosuolo**, in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato
- **impossibilità di impedire quelle attività che si svolgono ad un'altezza o ad una profondità tale da non avere interessi validi ad escluderle**

la proprietà del suolo si estende al sottosuolo (**art. 840**)

espropriazione: è possibile disporre l'espropriazione solo ed esclusivamente per riserva di legge (casi tassativamente previsti) e motivi di pubblico interesse, salvo indennizzo (**art. 834**)

art. 838: espropriazione di beni il cui deperimento nuoce gravemente al decoro di città, storia, sanità pubblica o a ragioni dell'arte

requisizione: è possibile disporre la requisizione di beni mobili o immobili, in caso di gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, salvo indennizzo al proprietario (**art. 835**)

LIMITI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI VICINATO

1- rispetto delle distanze nelle costruzioni (**art. 873**)

- **distanza minima di 3 metri fra due edifici** → *o distanze maggiori, se stabilite da regolamenti comunali

2- rispetto delle distanze nell'apertura di luci e vedute (**artt. 901 // 905-906**)

- **distanza minima dal pavimento delle luci di 2,5 metri se al pian terreno e 2 metri se a piani superiori**

- **distanza minima dal confine di 1,5 metri per vedute dirette e 0,75 metri per vedute laterali**

(in casi di violazione di norme sulle distanze, il danneggiato ha diritto alla riduzione in pristino + eventuale risarcimento del danno)

3- divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità (**art. 844**)

- **impossibilità di impedire emissioni del vicino (fumo, calore, rumori ecc.) se non oltre la normale tollerabilità**

* il giudice nel valutare l'illiceità delle immissioni stabilisce la normale tollerabilità in base alla condizione dei luoghi, contemperando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, ed eventualmente tenendo conto della priorità di un determinato uso (es. rumore proveniente da un'attività professionale)

le immissioni si distinguono in:

- **tollerabili e lecite**: fastidi trascurabili
- **intollerabili e illecite**: risarcimento
- **intollerabili ma lecite**: indennizzo

divieto di atti emulativi (**art. 833**):

atti aventi come unico scopo quello di nuocere ad altri (animus nocendi dato da: dannosità dell'atto + mancanza di utilità per colui che lo compie)

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

art. 922

la proprietà si acquista per:

-occupazione

-specificazione

-effetto di contratti

-invenzione

-unione o commistione

-successione mortis causa

-accessione

-usucapione

-altri modi stabiliti dalla legge*

⇒ i modi di acquisto della proprietà si dividono in:

*altri modi come possesso vale titolo o l'esercizio del diritto di riscatto (es. retratto successorio)

• a titolo derivativo: proprietà trasferita da un precedente proprietario (dante causa) ad uno nuovo (avente causa)

→ relazione di dipendenza: l'acquisto del diritto da parte dell'avente causa dipende dall'esistenza dello stesso in capo al dante causa

es. modi di acquisto a titolo derivativo: contratto, successione mortis causa

• a titolo originario: l'acquisto della proprietà determina la nascita di un diritto nuovo

→ tale acquisto della proprietà prescinde dal diritto spettante o da eventuali precedenti proprietari

es. modi di acquisto a titolo originario: usucapione, occupazione, invenzione, accessione

OCCUPAZIONE

atto con cui un individuo acquista la proprietà di cose mobili non appartenenti a nessuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae) volendole farle sue definitivamente [art. 923]

→ suscettibili di occupazione le cose mobili abbandonate e gli animali oggetto di caccia e di pesca

→ non può riguardare gli immobili (se non appartengono a nessuno, sono acquisiti automaticamente dallo stato)

INVENZIONE

atto con cui un individuo acquista la proprietà di cose mobili smarrite [artt. 927 - 931]

→ chi trova una cosa mobile smarrita deve restituirla al proprietario, se lo conosce, altrimenti ne diviene proprietario se, dopo un anno dall'ultima pubblicazione del ritrovamento presso l'albo pretorio del Comune, il proprietario non reclama la cosa (in tal caso chi l'ha trovata può richiedere il pagamento di un premio)

→ nel caso del ritrovamento di un tesoro, esso appartiene al proprietario del fondo, tuttavia, se è stato ritrovato per caso sul fondo altrui da un terzo, metà del tesoro compete al ritrovatore [art. 932]

(se si tratta di cose di interesse storico, archeologico, artistico, esse appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato)

ACCESSIONE

atto attraverso il quale, poiché un bene viene ad unirsi ad un altro bene, il titolare del bene principale diviene proprietario di ciò che si è creato

→ accessione di mobile a immobile:

art. 934: il proprietario del suolo acquista la proprietà di tutto ciò che viene costruito al di sopra o al di sotto di esso

*accessione invertita: convinti in buona fede di costruire sul proprio fondo si sconfinano sull'attiguo fondo altrui (è possibile pagare un indennizzo pari al doppio della superficie stessa + eventuale risarcimento danni) [art. 938]

→ accessione di immobile a immobile:

acquisto della proprietà di appezzamenti di terra in seguito a modificazioni spontanee nell'andamento dei corsi d'acqua

-alluvione [art. 941]: incremento del fondo lento e progressivo per effetto di detriti trasportati dalla forza dell'acqua

-avulsione [art. 944]: incremento del fondo per distacco istantaneo di parte di fondo altrui a causa della forza dell'acqua

-isola e unioni di terra [art. 945]: isole e unioni di terra formate in letti di corsi d'acqua appartengono al demanio pubblico

-alveo abbandonato [art. 946]: il terreno, un tempo letto di un fiume, rimane sotto il regime del proprio demanio pubblico

→ accessione di mobile a mobile:

unione o commistione [art. 939] e specificazione [art. 940]

-unione o commistione: cose mobili appartenenti a proprietari diversi vengono unite in modo tale da non poter essere più separate (unione se distinguibili, commistione se indistinguibili)

→ se vi è un proprietario della cosa principale, il bene ottenuto gli appartiene e dovrà solo pagare il valore della cosa unita, altrimenti il bene ottenuto è di proprietà comune in proporzione al valore apportato

-specificazione: trasformazione, tramite lavoro dell'uomo, di una materia altrui in una cosa nuova

→ se prevale il valore della manodopera appartiene a chi l'ha trasformata; se prevale il valore della materia appartiene al proprietario della stessa, che però deve pagare il valore della manodopera

12. COMUNIONE E CONDOMINIO

la **comunione** consiste nella titolarità in capo a due o più soggetti di un diritto reale su un certo bene

→ la comunione riguarda anche diritti reali minori ma il caso più comune riguarda la **comproprietà** (diritto di proprietà) tra più soggetti definiti comunisti, ciascuno dei quali titolare di una quota ideale del bene

la comunione si distingue in: {

- **comunione volontaria** → voluta dai soggetti che vi partecipano
- **comunione ereditaria** → relativa ai coeredi del patrimonio del defunto
- **comunione forzosa** → imposta dal legislatore

(non può essere sciolta né si può disporre della propria quota)

DIRITTI E OBBLIGHI DEI COMPRIOPRETARI

1. **diritto di fare uso della cosa comune** → senza alterarne la destinazione o impedire agli altri comunisti di farne il parimenti uso secondo il relativo diritto [art. 1102]

2. **diritto di disporre della propria quota** → cedere il godimento della cosa nei limiti della quota [art. 1103]
per gli atti di disposizione della cosa comune occorre l'unanimità

3. **diritto allo scioglimento della comunione** → atto tramite il quale ciascun comproprietario trasforma la propria quota ideale in una parte ben definita del bene

art. 1111: è sempre possibile chiedere lo scioglimento (comunione libera) a meno di contratti in cui si stabilisce un vincolo a rimanere in comunione per un dato periodo di tempo di massimo 10 anni (comunione vincolata)

*se le parti non raggiungono un accordo in merito alla divisione, occorre una **sentenza di divisione giudiziale**

- se la cosa è materialmente divisibile in parti corrispondenti alle quote, la divisione avviene in natura [art. 1114]
- se la cosa è materialmente indivisibile, il proprietario della quota di maggioranza ha il diritto di farsi assegnare l'intero bene, pagando agli altri comproprietari i relativi conguagli

4. **diritto di partecipare alla gestione della cosa comune** → concorrere all'amministrazione del bene [art. 1105]

*le deliberazioni adottate dalla maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente

- **atti di ordinaria amministrazione** → maggioranza in base al valore delle quote (non al numero dei partecipanti)
- **atti di straordinaria amministrazione** → maggioranza dei partecipanti con almeno 2/3 del valore del bene (art. 1108)
- **unanimità per atti di alienazione, costituzione di diritti reali minori sul fondo comune e locazioni di durata oltre i 9 anni**

il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è proporzionato alle quote

il **condominio** è caratterizzato dalla proprietà individuale delle singole unità immobiliari e dalla comunione forzosa delle parti comuni (tetto, scale, cortili ecc.), secondo cui la quota di ciascun condomino in relazione alle parti comuni (espressa in millesimi) è proporzionale al valore di ogni unità rispetto all'intero stabile

→ i condomini partecipano alle spese condominiali in relazione ai millesimi assegnati alle singole unità

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

organo deliberativo, i cui compiti sono indicati nell'art. 1135

- 1- conferma dell'amministratore e gestione dell'eventuale sua retribuzione
- 2- approvazione del preventivo delle spese e loro ripartizione fra condomini
- 3- approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e impiego del residuo attivo della gestione
- 4- opere di manutenzione straordinaria ed eventuale costituzione di un fondo speciale

→ per la validità delle delibere assembleari è necessario inviare ai condomini l'avviso di partecipazione (+odg)

	prima convocazione	seconda convocazione
quorum costitutivo	maggioranza condomini, minimo rappresentanti i 2/3 dell'edificio	un terzo dei condomini, minimo rappresentanti 1/3 dell'edificio
quorum deliberativo	maggioranza degli intervenuti rappresentanti 1/2 dell'edificio	maggioranza degli intervenuti rappresentanti 1/3 dell'edificio

*quorum deliberativo

- **riparazioni straordinarie e nomina / revoca dell'amministratore**

→ maggioranza degli intervenuti + 1/2 del valore dell'edificio;

- **innovazioni** → maggioranza intervenuti + 2/3 del valore dell'edificio

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

organo esecutivo, i cui compiti sono indicati nell'art. 1130

- 1- eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente e curare l'osservanza del regolamento
- 2- disciplinare l'uso delle cose comuni
- 3- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria
- 4- compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio

→ **condomini > 8:** presenza dell'amministratore necessaria

→ **condomini > 10:** obbligo di redigere un regolamento condominiale

*può ordinare lavori di manutenzione straordinaria senza l'approvazione dell'assemblea solo in casi di urgenza

13. POSSESSO

il **possesso** è una situazione di fatto (non un diritto), consistente nel potere su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale [art. 1140]

solitamente diritto di proprietà ed il corrispondente possesso sono riuniti nella stessa persona, tuttavia talvolta ciò non succede (es. ladro possessore illegittimo del bene rubato, senza alcun diritto di proprietà)

il possesso è caratterizzato da due elementi:

- **corpus possessionis** → elemento oggettivo consistente nella disponibilità materiale della cosa
- **animus possidendi** → elemento soggettivo o psicologico consistente nell'intenzione di esercitare sulla cosa quel potere corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale

l'elemento psicologico differenzia il possesso dalla **detenzione**, in cui il detentore riconosce che il bene di cui ha disponibilità fisica è di altri, esercitando il potere di fatto sulla cosa con animus detinendi

→ esistono casi di detenzione senza possesso (es. locatario) o di possesso senza detenzione (es. locatore)

- il possesso si acquista:
- **a titolo originario** → apprensione della cosa o esercizio del diritto
 - **a titolo derivativo** → -con materiale consegna della cosa da un soggetto all'altro
-senza consegna in caso di traditio brevi manu (detentore → possessore) e costituito possessorio (possessore → detentore)

PRESUNZIONI RIGUARDANTI IL POSSESSO

- **art. 1141**: chi ha la disponibilità materiale di un bene si considera possessore dello stesso, a meno che non venga dimostrato che è solo detentore
- **art. 1142**: salvo prova contraria, è opportuno presumere, che il possessore attuale, se ha posseduto in un tempo più remoto, abbia posseduto anche nel tempo intermedio
- **art. 1143**: si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale che abbia un titolo a fondamento del suo possesso, abbia posseduto alla data del titolo
- **art. 1147**: il possesso si presume in buona fede, salvo prova contraria

USUCAPIONE

modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un diritto reale di godimento che si verifica per effetto del possesso corrispondente all'esercizio del diritto stesso

*sono usucapibili tutti i diritti reali, esclusi quelli di garanzia, e tutti i beni, esclusi quelli demaniali (fuori commercio)

l'usucapione tutela il possessore e penalizza l'inerzia del titolare facendogli perdere il diritto, tuttavia il proprietario può interrompere i termini dell'usucapione esercitando le azioni petitorie a tutela del diritto

→ all'usucapione si applicano le regole dell'interruzione e della sospensione previste per la prescrizione

- **usucapione ordinaria** → possesso pacifico (non violento), pubblico (non clandestino), continuo e non interrotto
 - 20 anni per beni immobili, mobili e universalità di beni mobili
 - 10 anni per beni mobili registrati
- **usucapione abbreviata** → si verifica in minor tempo e in presenza dei seguenti requisiti

beni immobili

10 anni + buona fede + titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto

beni mobili registrati

3 anni + buona fede + titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto

universalità di beni mobili

10 anni + buona fede + titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà

beni mobili

10 anni + buona fede (+ titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà → acquisto immediato (art. 1153)

AZIONI PETITORIE - TUTELA DELLA PROPRIETÀ

AZIONE	LEGITTIMAZIONE E OBIETTIVO	ARTICOLO
azione di rivendicazione	azione del proprietario nei confronti del possessore con l'obiettivo di far accertare il diritto di proprietà e ripristinare il primo nel possesso del bene	art. 948
* azione negatoria	azione del proprietario verso un terzo che vanta diritti sulla cosa al fine di accertare il diritto di proprietà e quindi l'inesistenza di diritti altrui sul bene	art. 949
azione di regolamento di confini	azione del proprietario di un fondo verso il proprietario di quello confinante con l'obiettivo di far accertare l'estensione dei due fondi e i confini reciproci	art. 950
azione di apposizione di termini	azione del proprietario di un fondo verso il proprietario di quello confinante per far apporre a spese comuni segni lapidei per delimitare i confini dei fondi	art. 951

AZIONI POSSESSORIE - TUTELA DEL POSSESSO

azione di reintegrazione	il possessore o il detentore (non per ragioni di servizio o di ospitalità) vittima di uno spoglio violento o clandestino può entro un anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore dello spoglio stesso la reintegrazione del possesso medesimo in caso di spoglio clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione (da ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto) decorre dal giorno della scoperta dello spoglio	art. 1168
* azione di manutenzione	la vittima di <u>molestie</u> nel possesso di un immobile (o diritto reale) o di un'universalità di mobili o di uno <u>spoglio non violento o non clandestino</u> ha il diritto entro un anno di chiedere la manutenzione, se il possesso dura da un anno, ininterrotto e acquistato senza violenza	art. 1170

*le molestie possono essere:

- molestie di fatto → ingerenza materiale nella sfera possessoria altrui, tramite atti impeditivi dell'esercizio del possesso
- molestie di diritto → dichiarazione di volontà rivolta a contestare l'altrui possesso (senza alcun mutamento concreto dello stesso)

AZIONE A TUTELA DELLA SERVITÙ

azione confessoria	azione esercitata dal titolare di una servitù o di un altro diritto reale limitato verso chi lo contesta, avente come obiettivo di far dichiarare l'esistenza del diritto reale limitato stesso, oggetto di contestazione	art. 1079
--------------------	---	-----------

AZIONI DI NUNCIAZIONE

azioni cautelari per la conservazione di stati di fatto, contro eventuali danni derivanti da nuova opera o cosa altrui

denuncia di nuova opera	azione del titolare di un diritto reale contro l'autore di un'opera non ancora terminata (ma meno di un anno dall'inizio dell'opera), che postula un <u>facere</u> quale un'attività nel proprio o nell'altrui fondo capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà denunciante	art. 1171
denuncia di danno temuto	azione del titolare di un diritto reale verso il titolare di una cosa esistente, che postula un <u>non facere</u> (inosservanza dell'obbligo di rimuovere un pericolo di danno prossimo e grave per il bene del denunciante) e ordina la rimozione a chi ha disponibilità della cosa causa di pericolo	art. 1172

14. DIRITTI REALI DI GODIMENTO

i **diritti reali di godimento** o diritti reali limitati/minori sono un insieme di diritti tipici (previsti dalla legge)

- si estinguono quando in capo allo stesso soggetto si riunisce il diritto di proprietà ed il diritto reale minore
- se un diritto reale minore si estingue, la proprietà, compressa dal diritto stesso, riacquista la sua pienezza
- i diritti reali minori godono del diritto di seguito, in quanto seguono il bene anche se cambiano i proprietari

USUFRUTTO

diritto di godere di una cosa altrui, sia direttamente che indirettamente (art. 978)

⇒ chi concede il diritto si spoglia di ogni facoltà di godimento del bene stesso, per trasferirle all'usufruttuario che, oltre all'obbligo di fare inventario e prestare garanzia per la conservazione e restituzione del bene, ha due limiti:

- **rispetto della destinazione economica del bene** (es. villa → albergo) [art. 981]
- **durata, non oltre la vita dell'usufruttuario (persone fisiche) o 30 anni (persone giuridiche)** [art. 979]

→ l'usufruttuario può cedere il diritto per un periodo o tutta la durata, se non escluso nell'atto costitutivo [art. 980]

→ il valore dell'usufrutto è inversamente proporzionale all'età dell'usufruttuario e al valore della nuda proprietà

- usufruttuario: spese di ordinaria amministrazione + pagamento delle imposte
- nudo proprietario: spese di straordinaria amministrazione

→ l'usufrutto ha per oggetto beni durevoli/deteriorabili, il quasi-usufrutto ha per oggetto beni consumabili

→ l'usufrutto si estingue per:

{	1- <u>prescrizione (20 anni)</u>	4- <u>morte dell'usufruttuario</u> (persona fisica) o <u>30 anni</u> (persona giuridica)
	2- <u>perimento del bene</u>	5- <u>riunione di usufrutto e nuda proprietà in capo allo stesso soggetto</u>
	3- <u>scadenza del termine</u>	6- <u>provvedimento giudiziale se l'usufruttuario abusa del diritto stesso</u>

USO E ABITAZIONE

diritto di godere di un bene limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia

⇒ il diritto di uso (art. 1021) ha come oggetto **ogni tipo di bene**, mentre il diritto di abitazione (art. 1022) può avere come oggetto esclusivamente una **casa adibita ad alloggio** e non ad attività professionali

→ si estinguono con la morte del titolare e sono strettamente personali e non possono essere ceduti o locati, pertanto il titolare del diritto può goderne solo direttamente, senza la possibilità di disporne (art. 1024)

* si riconosce al coniuge superstite il diritto di abitare nella casa adibita a residenza familiare, e di usare i mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o di entrambi

SUPERFICIE

diritto di edificare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui, acquistando la proprietà della costruzione stessa

⇒ il diritto di superficie (art. 952) separa la proprietà del suolo dalla proprietà superficiaria (la costruzione)

→ deroga all'accessione immobiliare per cui tutto ciò che insiste sul suolo appartiene al proprietario del suolo stesso

→ si costituisce, tramite un testamento o un accordo fra proprietario del suolo e superficiario, in due modi:

- concessione del proprietario del suolo ad un terzo di costruire e mantenere separatamente dal suolo
- alienazione ad un terzo di una costruzione esistente, separata dal suolo, da parte del superficiario

→ si può costituire a tempo determinato o indeterminato

→ si estingue per:

{	1- <u>prescrizione ventennale</u>	3- <u>confusione</u>	→ (proprietà del suolo e superficiaria in capo allo stesso soggetto)
	2- <u>scadenza del termine</u>	4- <u>rinuncia</u>	

*il diritto di superficie non può riguardare le piantagioni (intrasferibili separatamente dalla proprietà del suolo) [art. 956]

ENFITEUSI

diritto, concesso dal proprietario di un fondo all'enfiteuta, di godere dello stesso con l'obbligo di migliorarlo e di pagarne un canone annuo in denaro o in natura

⇒ il diritto di enfiteusi (art. 960) ha **durata minima di 20 anni**, ma è possibile la **concessione perpetua** (art. 958)

→ l'enfiteuta gode del **diritto di affrancazione**, ossia ha la possibilità di acquistare la proprietà piena del fondo pagando una determinata somma prevista dal legislatore (art. 971)

→ si estingue per: { 1- affrancazione 2- prescrizione 3- confusione (enfiteusi e nuda proprietà in capo allo stesso soggetto) 4- devoluzione chiesta dal concedente (art. 972)

se l'enfiteuta è inadempiente, ha deteriorato il fondo o è in mora nel pagamento di due annualità

SERVITÙ PREDIALE

peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per una utilità oggettiva di un altro fondo (fondo dominante) appartenente ad un proprietario diverso

⇒ il peso della servitù prediale (art. 1027) può esplicarsi esclusivamente in un "non fare" o in un "tollerare"

→ le servitù si distinguono in { **servitù prediali** → il peso è a carico del fondo servente e lo segue anche qualora il proprietario dovesse cambiare **servitù personali** → il vincolo assume carattere obbligatorio e non grava sul fondo, e pertanto cessa se cambia il proprietario

*la servitù prediale attribuisce un diritto reale che vale verso tutti, la servitù personale attribuisce un diritto personale di godimento derivante da un contratto con effetti puramente obbligatori fra le parti

→ le servitù si costituiscono in base alle modalità disposte dall'art. 1031:

- volontariamente: tramite contratto o testamento
- coattivamente: imponibili con una sentenza costitutiva se il proprietario del fondo servente si rifiuta

modalità prevista solo per date servitù tassativamente previste dal legislatore

- a) servitù di acquedotto
- b) servitù di passaggio
- c) servitù di elettrodotto

sempre previsto il pagamento di un'indennità al proprietario del fondo servente

- per destinazione del padre di famiglia: in caso di eredità di fondi che prevedano per loro natura una servitù
- per usucapione: tramite possesso pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge

*solo le servitù apparenti (richiedono un'opera visibile e permanente) sono costituibili per usucapione o destinazione del padre di famiglia

→ si estingue per: { 1- prescrizione ventennale 2- scadenza del termine 3- rinuncia del titolare del fondo dominante al diritto 4- confusione

(proprietà del fondo servente e del fondo dominante in capo allo stesso soggetto)

diritto di proprietà + diritti reali di godimento → diritti reali [tipici]

15. OBBLIGAZIONE

per **obbligazione** si intende un rapporto giuridico tra debitore e creditore in forza del quale il primo si obbliga ad eseguire una prestazione (economicamente valutabile e soddisfacente di un interesse) a favore del secondo

→ la patrimonialità della prestazione non implica la patrimonialità dell'interesse da soddisfare [art. 1174]

patrimonialità della prestazione {
- oggettiva: la prestazione ha valore di mercato
- soggettiva: la prestazione assume rilevanza economica solo all'interno del rapporto obbligatorio poiché le parti le attribuiscono un valore

→ le prestazioni si possono distinguere in:

- **prestazioni di dare**: obbligo del debitore di consegnare al creditore una o più cose
- **prestazioni di fare**: obbligo del debitore di svolgere un'attività a favore del creditore
- **prestazioni di non fare**: obbligo del debitore di astenersi dal tenere un comportamento

*oggetto dell'obbligazione → prestazione /// oggetto della prestazione → cosa data, attività svolta ecc.

⇒ **art. 1175** dovere delle parti di comportarsi in maniera corretta (se da un lato il debitore deve eseguire la prestazione, dall'altro il creditore deve favorire l'adempimento e non renderlo più gravoso)

⇒ **art. 1176** nell'adempimento dell'obbligazione è sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia; la diligenza in obbligazioni inerenti l'esercizio di attività professionali va valutata in base alla natura delle stesse

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO E DI MEZZI

l'obbligazione va adempiuta esattamente:

- **obbligazioni di risultato** → l'esatto adempimento si realizza con la produzione di un determinato risultato
- **obbligazioni di mezzi** → l'esatto adempimento richiede che la prestazione sia eseguita con la dovuta diligenza

OBBLIGAZIONI SEMPLICI E COMPLESSE

- **obbligazioni semplici** → hanno per oggetto una sola prestazione
- **obbligazioni complesse** → hanno per oggetto due o più prestazioni e possono essere:
 - **cumulative**: il debitore è liberato eseguendo tutte le prestazioni pattuite
 - **alternative**: il debitore è liberato eseguendo una sola delle prestazioni pattuite

OBBLIGAZIONI CON PRESTAZIONI FUNGIBILI ED INFUNGIBILI

- **prestazione fungibile** → per il creditore è indifferente che la prestazione sia eseguita dal debitore o da un terzo
- **prestazione infungibile** → per il creditore è essenziale che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore

*le obbligazioni sono generiche o specifiche a seconda che l'oggetto della prestazione sia una cosa generica o specifica
le obbligazioni sono divisibili o indivisibili a seconda che l'oggetto della prestazione sia suscettibile di frazionamento

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E NATURALI

le **obbligazioni giuridiche** sono vincolanti: conferiscono al creditore il potere di agire giudizialmente per ottenere l'adempimento

le **obbligazioni naturali** non sono giuridicamente vincolanti, tuttavia una volta adempite non consentono di chiedere la ripetizione (art. 2034)

es. obbligazioni naturali: pagamento di un debito prescritto (art. 2940) o di un debito di gioco (art. 1933)

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

le obbligazioni pecuniarie hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro e si distinguono in:

- **obbligazioni per debito di valuta** → sono assoggettate al principio nominalistico (somma di denaro fissa)
- **obbligazioni per debito di valore** → si riferiscono al valore monetario di un bene (alla liquidazione del danno)

*per le obbligazioni aventi per oggetto debiti di valuta il creditore può inserire nel contratto delle clausole di rivalutazione monetaria (es. clausola oro) per proteggersi dall'effetto negativo del principio nominalistico

→ crediti pecuniarli liquidi ed esigibili producono di diritto gli interessi corrispettivi nella misura legale o superiore (vige il divieto dell'anatocismo: gli interessi non possono a loro volta produrre interessi)

⇒ **art. 1188** destinatari del pagamento: il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante (indicato dal creditore o autorizzato dalla legge o dal giudice)

⇒ **art. 1189** il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente, ossia chi appare legittimato a riceverlo, in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede

*chi riceve il pagamento senza esserne legittimato è tenuto alla restituzione secondo la regola della ripetizione dell'indebito (art. 2033)

OBBLIGAZIONI CON PLURALITÀ DI SOGGETTI

è possibile che le parti del rapporto obbligatorio siano costituite da più soggetti, in tal caso si distingue:

- **obbligazione parziaria** → ogni soggetto dell'obbligazione è portatore di un diritto o un obbligo parziale, che è proporzionato alla sua relativa partecipazione al vincolo obbligatorio
 - **parziarietà attiva** → più creditori: ciascuno esige dal debitore solo la parte di prestazione di cui ha diritto
 - **parziarietà passiva** → più debitori: ciascuno è tenuto ad eseguire solo la propria parte di prestazione
- **obbligazione solidale** → ciascun soggetto dell'obbligazione è portatore di un diritto o un obbligo totale
 - **solidarietà attiva** → più creditori: ciascuno può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione
 - **solidarietà passiva** → più debitori: ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità

→ *il debitore è liberato verso tutti i creditori

→ *l'adempimento libera tutti gli altri debitori

⇒ dal lato passivo si presume la solidarietà, dal lato attivo si presume la parziarietà (salvo diversi accordi fra le parti)

ADEMPIMENTO DEL TERZO

⇒ **art. 1180** l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, a meno che il creditore non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (infungibile); il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo se il debitore gli manifesta la sua opposizione

***art. 1201**: se il creditore accetta l'adempimento del terzo può dichiarare di surrogarlo nei suoi diritti verso il debitore

CAPACITÀ DEL DEBITORE E DEL CREDITORE

- è irrilevante la capacità legale o naturale del debitore nell'adempimento in quanto atto dovuto
 - tuttavia l'incapacità rileva nel momento in cui sorge l'obbligazione (es. nella stipulazione di un contratto)
- è richiesta la capacità legale del creditore
 - il debitore che adempie al pagamento verso un creditore incapace non è liberato a meno che dimostri che la prestazione ricevuta dall'incapace sia stata rivolta a suo vantaggio (es. pagamento a un minore)

MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE NON SATISFATTIVI

si definiscono non soddisfattivi i modi con cui un'obbligazione si estingue lasciando il creditore insoddisfatto

1- **impossibilità della prestazione** → è sopravvenuta, non imputabile al debitore, oggettiva, assoluta

impossibilità parziale → il debitore è tenuto ad eseguire la parte di prestazione ancora possibile
*il creditore può scegliere di rifiutare la prestazione parziale, recedendo dal contratto, o può riceverla riducendo anch'egli la prestazione da lui dovuta (art. 1258)

impossibilità temporanea → l'obbligazione si estingue solo se l'impossibilità perdura al punto che:
- il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione da parte del debitore (art. 1256)
- il debitore non può più considerarsi obbligato, una volta cessata l'impossibilità

• **obbligazioni alternative:** il debitore è obbligato ad eseguire l'una o l'altra prestazione dedotta in obbligazione
→ eseguita la scelta, l'obbligazione si concentra sulla relativa prestazione, pertanto, se sopravviene l'impossibilità della stessa, l'obbligazione si estingue (se sopravviene prima della scelta, il debitore dovrà cambiare prestazione)

• **obbligazioni facoltative:** il debitore è obbligato ad eseguire una certa prestazione, tuttavia, nel suo esclusivo interesse, gli si riconosce la facoltà di liberarsi attraverso una prestazione diversa
→ poiché la prestazione dovuta è solo la prima, qualora dovesse risultare impossibile, l'obbligazione si estingue

2- **remissione** → il creditore rinuncia di sua sponte al proprio credito con un atto unilaterale recettizio (art. 1236)

*l'obbligazione si estingue appena il debitore è informato, a meno che questi non si opponga entro un congruo termine

3- **novazione** → il debitore e il creditore si accordano al fine di estinguere l'obbligazione esistente e sostituirla con una nuova obbligazione, avente titolo, oggetto o soggetti diversi

- **novazione del titolo** → varia il tipo di rapporto giuridico in forza del quale si esplica l'obbligazione

- **novazione dell'oggetto** → varia l'oggetto della prestazione dovuta (art. 1230)

- **novazione del soggetto** → un nuovo soggetto si sostituisce al vecchio debitore, in tre casi (art. 1235)

• **espromissione:** un terzo (espromittente) si obbliga di sua sponte a pagare al creditore (espromissario) quanto a lui è dovuto dal debitore (espromesso), senza aver ricevuto incarico alcuno

→ l'espromittente deve sempre fare riferimento al rapporto di valuta in forza del quale l'espromesso è debitore nei confronti dell'espromissario

• **delegazione:** un terzo (delegato) assume l'obbligo di pagare al creditore (delegatario) quanto a lui è dovuto dal debitore (delegante), in forza del rapporto di provvista fra questi e il primo

→ il delegato agisce in funzione del rapporto di provvista, in forza del quale è debitore verso il delegante

la delegazione è causale se si fa riferimento alla causa per cui il delegante è debitore nei confronti del delegatario, al fine di sollevare le eccezioni riguardanti il loro rapporto di valuta per rifiutare il pagamento

la delegazione è astratta se non si fa riferimento alcuno al rapporto di valuta fra il delegante e il delegatario, non avendo quindi la possibilità di sollevare alcuna eccezione per respingere il pagamento (es. cambiale-tratta)

delegazione e
espromissione
si definiscono

liberatorie se il creditore accetta l'obbligazione del terzo ed estingue quella precedente, liberando il debitore originario

accumulative se il creditore non libera il debitore originario e a questi si aggiunge il terzo come nuovo debitore in solido

• **accollo:** un terzo (accollante) assume il debito dovuto al creditore (accollatario) da parte del debitore (accollato), attraverso un contratto esclusivo fra questi e il primo

se al contratto di accollo interno fra il terzo e il debitore partecipa anche il creditore si può ottenere

accollo liberatorio, e quindi estinzione dell'obbligazione precedente, nel caso in cui il creditore liberi l'accollato

accollo cumulativo se il creditore non libera l'accollato e questi e l'accollante e diventano condebitori in solido

MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE Satisfattivi

si definiscono satisfattivi i modi con cui un'obbligazione si estingue lasciando il creditore soddisfatto

- 1- **adempimento** → esatta esecuzione della prestazione dovuta
- 2- **prestazione in luogo di adempimento** → esecuzione di prestazioni diverse, ma accettate ugualmente
- 3- **confusione** → quando la qualità di creditore e debitore si riuniscono in capo allo stesso soggetto
- 4- **compensazione** → quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore verso l'altro

- **compensazione legale**: attraverso una dichiarazione unilaterale della parte che vuole ottenere la compensazione*
- **compensazione giudiziale**: con sentenza del giudice in caso di debiti di facile e pronta liquidazione, anche se non liquidi
- **compensazione volontaria**: le regole della compensazione sono stabilite dalle parti e non vi sono condizioni sui debiti

*nella compensazione legale i debiti devono essere

- omogenei: hanno per oggetto cose fungibili dello stesso genere
- liquidi: determinati nel loro ammontare
- esigibili: il loro adempimento può già essere preteso

MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

- la **modificazione del soggetto passivo** si ha nei casi di espromissione, delegazione e accollo liberatori
- la **modificazione del soggetto attivo** si ha nei casi specifici di surrogazione di terzi e cessione del credito

⇒ **surrogazione di terzi nei diritti del creditore**

per {

- **volontà del creditore**: riceve il pagamento dal terzo e dichiara di sostituirlo nei suoi diritti verso il debitore
- **volontà del debitore**: prende a prestito da un terzo per estinguere il debito e dichiara di sostituirlo al creditore
- **casi previsti dalla legge** (surrogazione legale)

⇒ **cessione del credito**

contratto consensuale attraverso cui il creditore (**cedente**) cede, a titolo gratuito od oneroso, il proprio credito ad un terzo (**cessionario**), senza necessariamente il consenso del debitore (**ceduto**)

→ è un **onere del cessionario comunicare la cessione del credito al debitore**

→ può essere:

(è la notificazione che rende opponibile la cessione al debitore, che non è liberato qualora dovesse pagare il vecchio debitore)

- { **pro soluto** → il cessionario si fa carico del rischio dell'inadempimento, liberando il cedente
- { **pro solvendo** → il cedente garantisce la solvibilità del ceduto, ossia l'adempimento al cessionario

MORA DEL DEBITORE

il debitore, in caso di ritardo ingiustificato nell'adempimento della prestazione, può essere costituito in mora

⇒ la **mora del debitore**, disciplinata dall'**art. 1219**, può essere:

MORA EX PERSONA

il debitore è costituito in mora se il creditore richiede in forma scritta l'adempimento

comporta l'automatica costituzione in mora del debitore nei seguenti casi:

MORA EX RE

- obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito
- dichiarazione del debitore di non voler adempiere
- obbligazione da adempiere al domicilio del creditore (obbligazione portabile)

→ gli effetti comportati dalla costituzione in mora del debitore sono:

1- **interruzione della prescrizione del diritto del creditore**: il termine di prescrizione decorre ex novo

2- **risarcimento del danno**: nelle obbligazioni pecuniarie il debitore deve pagare dal giorno della mora gli interessi moratori (convenzionali, se nella misura stabilita dalle parti, o legali, al tasso legale)

→ è ottenibile il risarcimento del maggior danno se si prova che esso è maggiore di quello coperto dagli interessi moratori

3- **impossibilità sopravvenuta a carico del debitore**: risarcimento del danno anche per cause a lui non imputabili

MORA DEL CREDITORE

il creditore, nel caso in cui, senza un legittimo motivo, si rifiuti di ricevere la prestazione o non compia quanto necessario affinché il debitore possa adempiere, può essere costituito in mora

⇒ la **mora del creditore**, disciplinata dall'**art. 1206**, può costituirsi tramite:

OFFERTA FORMALE DELLA PRESTAZIONE (TRAMITE PUBBLICO UFFICIALE)

• BENI MOBILI (art. 1209)

- consegna al domicilio del creditore → offerta reale: il pubblico ufficiale mette materialmente le cose a disposizione del creditore
- consegna in luogo diverso → offerta per intimazione: il pubblico ufficiale invita il creditore a ricevere il bene in un certo luogo e tempo

→ **art. 1210**: se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offerte mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito, che lo libera con effetto retroattivo (adempiente dal momento del deposito) non appena è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza giudiziale

*deposito: contratto a favore di terzi con cui si deposita la cosa presso il depositario, che si obbliga a restituirla al creditore

• BENI IMMOBILI (art. 1216)

tramite pubblico ufficiale, si intima al creditore di prendere possesso dell'immobile il debitore è liberato con effetto retroattivo se, nominato dal giudice un sequestratario a cui si consegna l'immobile, il sequestro è accettato dal creditore o convalidato dal giudice

• OBBLIGAZIONI DI FARE (art. 1217)

è sufficiente un'intimazione di ricevere la prestazione, fatta secondo gli usi negoziali (non è necessario l'intervento di un pubblico ufficiale)

→ gli effetti comportati dalla costituzione in mora del creditore sono:

1- **risarcimento del danno**: deve sia risarcire i danni derivanti dalla sua mancata cooperazione che sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta

*per obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora, al creditore non sono più dovuti interessi né legali né convenzionali

2- **impossibilità sopravvenuta a carico del creditore**: se le cause non sono imputabili al debitore, questi conserva il diritto di ricevere la controprestazione

OFFERTA NON FORMALE DELLA PRESTAZIONE (O ALLA BUONA)

art. 1220 → atto tramite cui il debitore pronto ad adempiere non possa essere costituito in mora a causa del rifiuto illegittimo del creditore di ricevere tempestivamente la prestazione (non consente di costituire in mora il creditore che si rifiuta di ricevere la prestazione)

16. FONTI DI OBBLIGAZIONE

art. 1173



le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

CONTRATTO

art. 1321

il **contratto** è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (es. compravendita, donazione ecc.)

FATTO ILLECITO

art. 2043

il **fatto illecito** consiste in ogni fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno e, quindi, comporta l'obbligo di risarcire il danno causato

ALTRO ATTO O FATTO

PROMESSA AL PUBBLICO

art. 1989

colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una certa situazione o compia una certa azione, è vincolato dalla promessa non appena essa è resa pubblica

art. 1990

la promessa può essere revocata solo prima della scadenza del termine e per giusta causa (la revoca deve essere resa pubblica in forma uguale o equivalente a quella della promessa)

→ si differenzia dall'offerta al pubblico, proposta contrattuale che non crea obbligazione fin quando, se accettata, si determinerà la conclusione del contratto (es. merci esposte nel supermercato o nei distributori automatici)

* si differenzia dalla promessa di pagamento e dalla ricognizione di debito, anch'esse promesse unilaterali, ma solo con efficacia probatoria (sollevano il ricevente dall'onere di provare il rapporto fondamentale che generò l'obbligazione)

GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

art. 2028

colui che, spontaneamente, assume la gestione di un affare patrimoniale altrui è tenuto a condurla a termine o continuarla finché l'interessato non sia in grado di provvedervi

→ la negotiorum gesto presuppone che non vi sia divieto di ingerenza da parte dell'interessato e che lo stesso sia impossibilitato a provvedere alla gestione del suo affare

→ la gestione è fonte di obbligazione per entrambe le parti:

- il **gestore** è soggetto alle stesse obbligazioni che derivano da un mandato
- il **dominus** deve adempiere alle obbligazioni assunte in nome di lui dal gestore, tenere indenne il gestore da quelle assunte in nome proprio e rimborsare tutte le spese con gli interessi

* di regola il gestore deve avere la capacità di agire (per contrattare), tuttavia se la gestione riguarda atti non negoziali è sufficiente che disponga della capacità naturale relativa al compimento dell'atto

PAGAMENTO DELL'INDEBITO

quando uno spostamento di ricchezza risulta ingiustificato, sorge in capo al ricevente l'obbligo di restituzione

- **indebito oggettivo** (art. 2033) → se la prestazione non è dovuta o è a favore di chi non ha il diritto di riceverla
- **indebito soggettivo** (art. 2036) → se si paga per errore un debito altrui credendolo proprio e l'errore è scusabile

→ la ripetizione è esclusa per:

- obbligazioni naturali in forza di doveri morali o sociali (art. 2034)
- prestazioni contrarie al buon costume (art. 2035)

→ *se l'errore è inescusabile non si ha la ripetizione ma la surrogazione legale nei diritti del creditore

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

art. 2041

colui che, senza una giustificazione giuridica, si è arricchito a spese di un altro soggetto, è obbligato ad indennizzare quest'ultimo nei limiti del suo arricchimento

*se l'arricchimento ha per oggetto una cosa determinata, chi l'ha ricevuta è tenuto alla restituzione in natura

17. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE e GARANZIE

art. 2740 ⇒ "il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"
"le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"

→ **principio della responsabilità patrimoniale illimitata:** il patrimonio del debitore rappresenta per il creditore una garanzia per ottenere la soddisfazione del proprio diritto

→ **patrimoni di destinazione**, con l'effetto di sottrarre un patrimonio all'aggressione di creditori personali:

- **patrimoni separati** → complesso di rapporti giuridici in capo ad un soggetto, ma diversificato dal patrimonio generale dello stesso **es. fondo patrimoniale**
- **patrimoni autonomi** → complesso di rapporti giuridici dati dalla formazione di un nuovo patrimonio riferito ad un nuovo soggetto giuridico **es. società di capitali**

art. 2741 ⇒ "i creditori hanno egual diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause di prelazione"
"sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e l'ipoteca" (diritti reali di garanzia)

→ **principio della parità di trattamento tra creditori:** applicabile soltanto ai creditori chirografari, ovvero non assistiti da nessuna causa legittima di prelazione

*tale principio trova applicazione solo qualora i creditori si presentino contemporaneamente (ipotesi rara) o ad esempio nei casi di fallimento dell'imprenditore (il pagamento dei creditori è affidato al curatore fallimentare che procede proporzionalmente)

GARANZIE REALI

le garanzie reali costituiscono una destinazione preferenziale di un dato bene al soddisfacimento delle ragioni creditorie e sono cause legittime di prelazione

PRIVILEGIO

(art. 2745)

costituisce causa legittima di prelazione e garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore ed è accordato dal legislatore esclusivamente in relazione a taluni crediti

- **privilegi generali** → riguardano tutti i beni mobili del debitore **es. privilegio dello Stato sui beni del debitore per il pagamento delle imposte sul reddito**
- non sono opponibili a terzi (il creditore non può aggredire beni gravati da un privilegio generale se alienati a terzi)
- **privilegi speciali** → sono riconosciuti dalla legge in base alla relazione che lega il credito al bene e riguardano solo certi beni, mobili o immobili **es. privilegio del locatore, sui beni dell'arredo, per il credito verso il conduttore (pagamento del canone)**
- comprendono il diritto di seguito (opponibili a terzi, salvo l'acquisto secondo la regola possesso vale titolo, art. 1153)

PEGNO

(art. 2784)

diritto reale di garanzia costituibile su beni e universalità mobili o crediti, tramite il quale si sottrae la disponibilità materiale della cosa al debitore

→ il pegno si costituisce attraverso un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene (art. 2786)

IPOTECA

(art. 2808)

diritto reale di garanzia costituibile su beni immobili (e relativi diritti reali di godimento) e mobili registrati, che rimangono nella disponibilità del debitore

- l'ipoteca si costituisce tramite iscrizione nei pubblici registri (pubblicità costitutiva), e, in presenza di diverse ipoteche, assume rilevanza il criterio cronologico di iscrizione (il creditore di 1° grado prevale su quello di 2°)
- l'iscrizione dell'ipoteca ha effetto per 20 anni, tuttavia prima della scadenza può essere rinnovata

→ vi sono 3 tipi di ipoteche {
- **ipoteca legale:** diritto riconosciuto al creditore dall'ordinamento giuridico
- **ipoteca giudiziale:** diritto derivante da una sentenza di condanna al pagamento
- **ipoteca volontaria:** diritto riconosciuto tramite contratto fra le parti

il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare // l'ipoteca soccombe al privilegio speciale immobiliare

caratteristiche comuni al pegno e all'ipoteca

- 1) divieto del patto commissorio → la proprietà del bene non può andare al creditore per mancato pagamento
- 2) diritto di seguito → il creditore può soddisfarsi sul bene anche se la proprietà viene trasferita
- 3) accessorietà rispetto al credito → tali garanzie seguono il credito (estingendosi con esso)
- 4) possibilità di costituirsi su beni appartenenti a soggetti diversi dal debitore

(art. 2744)

GARANZIE PERSONALI

in certi casi è possibile avere ampliamenti della garanzia patrimoniale (es. garanzie reali date da terzi diversi dal debitore → alla destinazione preferenziale sui beni del debitore si aggiunge la garanzia di un bene del terzo)

FIDEIUSSIONE

(art. 1936)

garanzia personale che prevede un allargamento della garanzia patrimoniale, la quale viene estesa a due patrimoni, quello del debitore e quello del fideiussore

il contratto di fideiussione, le cui parti sono il creditore e il fideiussore, stabilisce che quest'ultimo garantisca l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente, con il suo patrimonio, verso il creditore
può accadere che vi sia un accordo fra fideiussore e debitore, ma ciò costituisce una circostanza estranea al contratto, il quale, secondo il codice civile, è efficace anche qualora il debitore non ne abbia conoscenza

- la fideiussione è caratterizzata dal **principio di accessoriaità**: è strettamente legata all'obbligazione principale e segue le sorti della stessa
 - l'obbligazione del fideiussore sussiste finché sussiste l'obbligazione del debitore garantito (art. 1939)
 - il fideiussore può opporre alla pretesa creditoria le stesse eccezioni spettanti al debitore (art. 1945)
- il fideiussore ed il debitore sono soggetti a **obbligazione in solido**:
 - le parti possono pattuire il "beneficio di preventiva escussione del debitore principale" (art. 1944)
 - la solidarietà vale in caso di più fideiussori, salvo pattuizione del "beneficio della divisione" (art. 1946)
- il fideiussore che ha pagato è soggetto a **surrogazione legale** nei diritti del creditore verso il debitore
 - così può esercitare l'azione di regresso e ottenere la restituzione di quanto pagato (artt. 1949-1950)

*fideiussione omnibus: garanzia per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca
→ è necessario stabilire un importo massimo (art. 1938)

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

contratto di fideiussione, in cui è inserita una clausola di "pagamento a prima richiesta", tramite cui il creditore esige dal fideiussore il pagamento immediato

→ rapporto tra garante e creditore, autonomo rispetto a quello fra questi e il debitore, per via della perdita della caratteristica dell'accessoriaità (il garante rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione)

*di solito il garante è una banca che si obbliga a pagare sulla semplice richiesta del creditore

MANDATO DI CREDITO

(art. 1958)

contratto tramite cui un soggetto (mandante), con una lettera di credito, dà incarico ad un altro soggetto (mandatario) di concedere un credito ad un terzo

- il mandatario, accettando il mandato, si obbliga a concedere il credito in nome e per conto proprio al terzo
- il mandante, dando l'incarico, assume gli obblighi di un fideiussore (risponde per l'inadempimento del terzo)

es. una società capogruppo incarica la banca di finanziare la società controllata diventandone fideiussore per le somme erogate

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

il creditore ha la possibilità di mettersi al riparo dal depauperamento del patrimonio del debitore

art. 2910 ⇒ "il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore"

→ esecuzione forzata, in forma specifica o generica

(la seconda che la soddisfazione dell'interesse avvenga tramite conseguimento di un bene o somma di denaro data dalla vendita del bene)

AZIONE SURROGATORIA

(art. 2900)

mezzo che consente al creditore di difendersi dall'inerzia del debitore, qualora questi trascuri l'esercizio dei propri diritti patrimoniali nei confronti di terzi, rendendo il proprio patrimonio insufficiente a garantire le ragioni del creditore

→ il creditore può surrogarsi al debitore nell'esercizio di azioni volte ad incrementare l'inconsistenza del patrimonio

→ l'azione surrogatoria ha luogo solo se l'inerzia del debitore genera un **eventus damni** (danno alle ragioni creditorie)

*il creditore non può sostituirsi al debitore nell'esercizio di azioni strettamente personali (es. credito di alimenti)

l'azione surrogatoria avvantaggia tutti i creditori (maggiore consistenza patrimoniale su cui soddisfarsi)

AZIONE REVOCATORIA

(art. 2901)

mezzo che consente al creditore di ottenere, solamente nei suoi confronti, una dichiarazione di inefficacia di quegli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore con la consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del credito

→ l'azione revocatoria ha luogo solo se il creditore dimostra:

atti a titolo oneroso

- **eventus damni** → danno alle ragioni creditorie
- **consilium fraudis** → malafede del debitore
- **malafede del terzo**

se il terzo è in buona fede il suo acquisto è salvo

atti a titolo gratuito

- **eventus damni**
- **consilium fraudis**

→ quando l'atto di disposizione è dichiarato inefficace nei confronti del creditore, questi può promuovere le azioni esecutive o conservative verso il terzo (il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma in quello del terzo)

→ se l'atto dispositivo avviene prima del sorgere del credito, bisognerà dimostrare la dolosa preordinazione

→ l'azione revocatoria si prescrive in **5 anni** dalla data dell'atto di disposizione (**art. 2903**)

*sono tutelati gli ulteriori terzi ovvero quei terzi subacquirenti che abbiano acquistato in buona fede e a titolo oneroso, a condizione che abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda di revoca

il creditore può procedere direttamente all'esecuzione forzata, senza previa sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto se:

art. 2929 bis

→ l'atto è a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito e ha come oggetto beni immobili o mobili registrati, e il creditore, munito di titolo esecutivo, trascrive il pignoramento del bene nei pubblici registri entro un anno

SEQUESTRO CONSERVATIVO

(art. 2905)

mezzo che tutela il creditore, creando un vincolo di indisponibilità sui beni sequestrati e comportando l'inefficacia, nei confronti del creditore, degli eventuali atti di disposizione riguardanti i beni oggetto del sequestro

→ il sequestro conservativo ha luogo se vi è: { - **fumus bonis iuris** → fondatezza delle ragioni del creditore
- **periculum in mora** → rischio che nell'attesa della sentenza il debitore renda il patrimonio insufficiente

→ gli effetti del sequestro sono:

- nomina di un sequestratario per l'amministrazione dei beni sequestrati
- inefficacia, nei confronti del creditore, di ogni atto avente per oggetto i beni sequestrati

*se la sentenza attesa dal creditore da ragione al debitore gli effetti del sequestro cessano immediatamente

18. CONTRATTO

art. 1321



il **contratto** è l'accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

l'ordinamento giuridico sancisce, in ambito contrattuale, un principio fondamentale: l'**autonomia negoziale**

art. 1322

le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge

le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico

→ è consentita la stipulazione di **contratti atipici**, secondo i principi e le norme dell'ordinamento

LIMITI ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE

- a) la legge impone a un soggetto la contrattazione [art. 2597: impresa in condizione di monopolio legale (pubblici trasporti)]
- b) la legge impone di concludere un contratto con un certo soggetto [es. sistema di collocamento per contratti di lavoro]
- c) si impone il contenuto del contratto ad una o entrambe le parti [es. contratti standard delle aziende, costo sigarette]
- d) costituzione di **diritti reali di godimento**, in ambito societario, o in relazione ai regimi patrimoniali della famiglia...

CLASSIFICAZIONE DI CONTRATTI

- **contratti tipici** → specificamente previsti e disciplinati dalla legge
- **contratti atipici** → non rientranti in dati tipi contrattuali disciplinati
- **contratti solenni** → validi se stipulati secondo una data forma (es. atti dell'art. 1350 per iscritto)
- **contratti non solenni** → non richiedono una determinata forma
- **contratti consensuali** → si perfezionano con l'accordo delle parti (es. compravendita)
- **contratti reali** → si perfezionano con l'accordo delle parti unita alla consegna del bene (es. mutuo)
- **contratti ad effetti reali** → producono come effetto il trasferimento della proprietà o la costituzione / trasferimento di un diritto, reale o meno (es. vendita)
 - **trasferimento di beni determinati** → si applica il principio consensualistico e il principio res perit domino
 - **trasferimento di cose generiche** → la proprietà si trasferisce con l'individuazione (consegna del bene)
- **contratti ad effetti obbligatori** → fanno solo sorgere obbligazioni fra le parti (es. contratto di lavoro)
- **contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici)** → caratterizzati dallo scambio fra due prestazioni
 - **contratti commutativi** → le parti conoscono l'entità delle reciproche prestazioni (es. compravendita)
 - **contratti aleatori** → lo scambio fra le prestazioni è caratterizzato da un rischio (es. rendita vitalizia)
- **contratti a prestazione unilaterale** → solo una parte è nella posizione esclusiva di debitore (es. donazione)
- **contratti ad esecuzione istantanea** → gli effetti si esauriscono in un istante (es. vendita)
 - **contratti ad esecuzione immediata** → alla conclusione del contratto
 - **contratti ad esecuzione differita** → in un momento successivo
- **contratti di durata** → l'esecuzione si protrae nel tempo, in modo continuo o a intervalli periodici (es. mutuo)
- **contratti a titolo oneroso** → ciascuna parte subisce un sacrificio per conseguire un vantaggio
- **contratti a titolo gratuito** → solo una parte ottiene un vantaggio senza subire alcun sacrificio

essenzialmente onerosi
(non si ammette la gratuità)

- locazione
- vendita



essenzialmente gratuiti
(non si ammette l'onerosità)

- comodato
- donazione

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

la **responsabilità precontrattuale** è l'istituto giuridico che descrive le tecniche sanzionatorie attraverso cui la legge tutela le aspettative e gli interessi sorti nella fase antecedente alla stipulazione del contratto

⇒ **art. 1337** le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, sono tenute a comportarsi secondo buona fede

la condotta sleale delle trattative è un illecito precontrattuale e comporta, quindi, il risarcimento del danno

- recesso tardivo ed ingiustificato dalle trattative → risarcimento dell'**interesse negativo**
- inadempimento rispetto alla prestazione pattuita → risarcimento dell'**interesse positivo**

responsabilità precontrattuale

responsabilità contrattuale

→ sebbene l'interesse negativo sia di norma inferiore al positivo, entrambi i tipi di risarcimento comprendono:

- **danno emergente**: esborsi sostenuti per la trattativa non andata a buon fine
- **lucro cessante**: guadagno concreto che si sarebbe potuto ottenere con un altro contratto

* **art. 1338** → "la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta al risarcimento del danno (...)"

LETTERE D'INTENTI e MINUTE

le **lettere d'intenti** sono dei negozi preparatori alla stipulazione del contratto che stabiliscono le modalità di negoziazione e comportano l'assunzione di veri e propri obblighi, pena risarcimento in caso di violazione

es. possono stabilire:

- **obblighi di riservatezza** → non divulgare a terzi l'esistenza della trattativa in corso
- **obblighi di segretezza** → non divulgare le informazioni apprese durante la trattativa
- **obblighi di esclusività** → non intavolare trattative con altri finché è in corso l'attuale

le **minute** sono semplicemente delle scritture tramite cui fissare e formalizzare l'accordo parzialmente raggiunto, per poi proseguire nelle trattative sui punti restanti (non creano alcun vincolo fra le parti)

CONTRATTO PRELIMINARE

il contratto preliminare è un contratto con cui le parti si obbligano a concluderne uno successivo definitivo

il contratto preliminare deve avere requisiti di forma prescritti per il contratto definitivo, pena la nullità (**art. 1351**) nel contratto preliminare va indicato il termine entro il quale procedere alla stipulazione del contratto definitivo

→ **esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre**:

⇒ **art. 2932**: se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso

→ è possibile la **trascrizione di contratti preliminari** aventi ad oggetto il futuro trasferimento della proprietà oppure costituzione, trasferimento o modificazione di diritti reali limitati su dei beni immobili (**art. 2645-bis**)

il primo che provvede alla trascrizione del preliminare prevale sugli altri acquirenti che abbiano trascritto dopo, a condizione che avvenga la trascrizione del definitivo, della sentenza costitutiva o della sua domanda entro 1 anno dalla data convenuta per la conclusione del definitivo o non oltre i 3 anni dalla trascrizione del preliminare

l'opponibilità del contratto definitivo o della sentenza costitutiva dell'art. 2932 è anticipata alla data di trascrizione del preliminare

*il contratto preliminare è utilizzato prevalentemente nella vendita immobiliare (per bloccare un l'acquisto)

ELEMENTI DEL CONTRATTO

ELEMENTI ESSENZIALI ⇒ requisiti necessari del contratto, la cui mancanza ne determina la nullità

art. 1325 → i requisiti del contratto sono: accordo, causa, oggetto e forma se prescritta dalla legge

ACCORDO

l'accordo costituisce un incontro di volontà fra proponente ed accettante

⇒ **art. 1326**: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

presunzione di conoscenza (art. 1335)

→ la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario (domicilio, e-mail...)

• l'accettazione deve corrispondere esattamente alla proposta [l'accettazione difforme vale come nuova proposta]
→ atto recettizio: conta la conoscibilità, non la conoscenza (salvo il caso di impossibilità incolpevole, se provata)

• la proposta deve essere completa [contenente tutti gli elementi necessari per concludere l'accordo attraverso l'accettazione: la proposta incompleta rimane nell'ambito delle trattative]

→ può essere irrevocabile nei casi di:

- proposta ferma (art. 1329): volontà del proponente, il quale assume un vincolo, dichiarando di lasciare invariata la proposta per un determinato lasso di tempo
- patto di opzione (art. 1331): accordo delle parti, per cui una parte si vincola a tenere ferma la propria proposta (anche dietro corrispettivo) per un certo tempo, riservando all'altra parte la facoltà di decidere se accettarla o no

*una proposta contrattuale valida è data dall'offerta al pubblico [art. 1336] → es. annunci su siti di booking merce esposta in vetrina

• le parti sono libere di revocare il loro impegno entro il termine stabilito per la conclusione del contratto
→ vale il principio di presunzione di conoscenza (la revoca deve viaggiare più velocemente dell'atto da revocare)

contratti consensuali	contratti reali
il perfezionamento dato dal raggiungimento dell'accordo	il perfezionamento è dato dal consenso + la traditio della cosa

talvolta è possibile concludere un contratto anche attraverso

{ comportamento concludente (es. accettazione di un'offerta al pubblico self-service) o esecuzione della prestazione, notificata al proponente [art. 1327] (es. spedizione)
mancato rifiuto dell'oblato per contratti con obbligazioni a carico del solo proponente [art. 1333] (es. promessa di compenso ad un soggetto per ogni affare da lui procurato)

*in alcuni casi il legislatore attribuisce rilevanza giuridica al silenzio (es. rinnovazione tacita del contratto di locazione [art. 1597])

CAUSA

funzione economico-sociale del contratto e scopo oggettivo dello stesso

⇒ il contratto deve avere causa lecita, pena la nullità → l'art 1343 dispone i casi di causa illecita:

- **contro le norme imperative**: norme scritte inderogabili dalle parti (es. elusione del divieto di patto commissorio)
- **contro l'ordine pubblico**: principi inderogabili ricavabili dal sistema giuridico (es. matrimonio dietro compenso)
- **contro il buon costume**: principi etici costituenti la morale (es. contratto di corruzione)

esclusa la ripetizione di quanto pagato (art. 2035)

⇒ il contratto è altrettanto nullo per mancanza di causa

- * **art. 1345**: il **motivo** è lo scopo individuale perseguito dai contraenti e determina nullità del contratto se le parti lo concludono per motivo illecito comune ad entrambe (es. canone più alto per un uso illecito dell'immobile)
→ per attribuire rilevanza al motivo bisogna metterlo sotto forma di condizione

il motivo ha rilevanza nella donazione e nel testamento se è unico, determinante e risultante dall'atto:
→ l'errore sul motivo consente l'impugnazione dell'atto, l'illiceità del motivo ne determina la nullità

OGGETTO

complesso di effetti che i contraenti vogliono produrre mediante l'atto

⇒ **art. 1346**: l'oggetto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile

- **possibilità dell'oggetto** → deve essere valutata da un punto di vista sia materiale che giuridico
*se chi stipula sa che l'oggetto è impossibile, il contratto è nullo ma la parte deve risarcire il danno (art. 1338)
- **liceità dell'oggetto** → non può essere contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume
*es. omicidio o furto dietro pagamento di un corrispettivo
- **determinatezza dell'oggetto** → se l'oggetto non è determinato deve essere determinabile dalle circostanze
*es. contratto di vendita al prezzo determinato da un arbitratore (art. 1349)

FORMA

modalità attraverso cui il contratto viene redatto e formalizzato

⇒ nell'ordinamento giuridico vige il principio di libertà di forma, tuttavia per i contratti solenni, ai fini della validità degli stessi, è richiesta la **forma ad substantiam** (art. 1350) che può consistere in

- **scrittura privata**: documento scritto sottoscritto dalle parti **art. 2702** es. trasferimento della proprietà di beni immobili
- **scrittura privata autenticata**: scrittura privata le cui firme sono accertate da un pubblico ufficiale nell'identità dei contraenti **art. 2703** es. iscrizione di un'ipoteca
- **atto pubblico**: scrittura redatta e firmata dal notaio e dalle parti **art. 2699** es. costituzione di una società di capitali

forma per relationem → determinata in relazione alla forma richiesta per un altro contratto

forma ad probationem → richiesta dalla legge per provare in giudizio l'esistenza dell'atto (no fini di validità)

forme convenzionali → determinata dall'accordo fra le parti per la futura conclusione di un contratto

ELEMENTI ACCIDENTALI

⇒ clausole accessorie che le parti possono liberamente inserire nell'atto

CONDIZIONE

clausola che subordina l'effetto o la risoluzione del contratto ad un evento futuro e incerto

- condizione sospensiva → gli effetti del contratto iniziano al verificarsi dell'evento dedotto in condizione
- condizione risolutiva → gli effetti del contratto cessano al verificarsi dell'evento dedotto in condizione

- condizione casuale → l'evento futuro ed incerto dipende dal caso
- condizione potestativa → l'evento futuro ed incerto dipende dalla volontà del soggetto
- condizione mista → l'evento dipende in parte dal caso e in parte dal soggetto
- condicio iuris → la condizione è prevista dal legislatore

*contratti tipicamente condizionati:

vendita a prova
(art. 1521)



gli effetti subordinati al fatto che la cosa venduta abbia le caratteristiche pattuite o sia idonea all'uso prefissato

vendita con patto di riscatto
(art. 1500)



subordinata alla condizione risolutiva potestativa dell'esercizio del diritto di riscatto di colui che ha venduto il bene

→ non a tutti gli atti è possibile apporre una condizione (es. matrimonio, accettazione/rinuncia all'eredità)

→ gli effetti della condizione retroagiscono al momento della conclusione del contratto (art. 1360)

→ durante la pendenza della condizione (l'intervallo fra la formazione del contratto e il verificarsi della condizione) le parti si trovano in una situazione giuridica di aspettativa legittima tutelata dalla legge

→ vige l'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione (art. 1358)

- la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa (art. 1359: finzione di avveramento)

TERMINE

evento futuro e certo al verificarsi del quale gli effetti del contratto si producono o cessano

- termine iniziale → evento per cui il contratto inizia a produrre effetti
- termine finale → evento per cui il contratto cessa di produrre effetti

es. morte

→ è un termine anche un evento che sicuramente accadrà, sebbene sia incerto il momento in cui si verificherà

*il termine di efficacia non va confuso con il termine di adempimento, che non incide sull'efficacia del contratto, ma indica semplicemente il momento entro il quale la prestazione deve essere adempiuta

ONERE

obbligo di dare, di fare o di non fare imponibile solo ai beneficiari di un negozio a titolo gratuito

⇒ l'onere può essere inserito sia nei contratti che in atti diversi

es. onere in contratto → art. 793: donazione modale /// onere in altro atto → art. 647: in capo all'erede o al legatario

- il donatario ed il legatario sono tenuti ad adempiere l'onere nei limiti del valore donato o legato,
- l'erede risponde delle obbligazioni derivanti dall'onere oltre il limite del valore del bene ereditato

*per l'adempimento dell'onere può agire chiunque vi abbia interesse

→ la risoluzione per inadempimento dell'onere può essere chiesta solo se espressamente prevista nell'atto

→ l'onere impossibile o illecito:

- se non è il motivo determinante della donazione, si considera non apposto
- se è il motivo determinante della donazione, implica nullità del contratto

→ l'onere non richiede forma solenne (es. l'onere nella donazione, la cui forma ad substantiam è l'atto pubblico, è validamente apposto anche tramite scrittura privata)

19. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

l'**interpretazione** del contratto è il procedimento finalizzato ad attribuire il corretto significato alla pattuizione intercorsa fra le parti e alla determinazione dell'intento pratico perseguito dalle stesse

→ vi sono due tipi di criteri d'interpretazione: soggettiva e oggettiva

CRITERI D'INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA

i criteri d'interpretazione soggettiva hanno carattere prioritario rispetto a quelli di interpretazione oggettiva

• art. 1362: intenzione dei contraenti

→ bisogna ricercare la comune intenzione delle parti oltre il senso letterale delle parole, attraverso la valutazione del comportamento dei contraenti prima, durante e dopo la stipulazione del contratto

• art. 1363: interpretazione complessiva delle clausole

→ si adotta l'interpretazione sistematica, per cui ogni clausola va considerata in relazione a tutte le altre

• art. 1364: espressioni generali

→ per quanto generali siano le espressioni usate dai contraenti, il contratto comprende esclusivamente gli oggetti e i punti d'interesse su cui le parti si sono proposte di contrattare nello specifico caso

• art. 1365: indicazioni esemplificative

→ gli esempi esplicativi di un contratto comprendono anche i casi non espressi che seguono la stessa logica

CRITERI D'INTERPRETAZIONE OGGETTIVA

• art. 1366: interpretazione di buona fede

→ nell'interpretazione del contratto si presume la buona fede oggettiva delle parti

• art. 1367: conservazione del contratto

→ il contratto e le clausole sono da interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto

• art. 1368: pratiche generali interpretative

→ le clausole ambigue si interpretano secondo il significato tipico adottato nel luogo di formazione del contratto

• art. 1369: espressioni con più sensi

→ si adotta l'interpretazione funzionale, secondo cui le espressioni con più sensi vanno interpretate nel senso più conveniente alla natura, all'oggetto e alla funzione economico-sociale del contratto

• art. 1370: interpretazione contro l'autore della clausola

→ le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti devono essere interpretate, nel dubbio, a favore dell'altro

• art. 1371: regole finali

→ se il contratto rimane oscuro, va inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi dei contraenti, se è a titolo oneroso

EFFICACIA DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI

il contratto di regola produce effetti esclusivamente fra le parti contraenti, ossia non ha conseguenze nei confronti di terzi estranei al rapporto contrattuale, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

contratto con cui una delle parti (stipulante) si riserva il potere di nominare un'altra persona (eligendo) come parte sostanziale del contratto, che di conseguenza ne acquisterà i diritti e ne assumerà gli obblighi

→ la nomina deve avvenire entro un termine $\left\{ \begin{array}{l} \text{legale, se stabilito dalla legge} \\ \text{convenzionale, se stabilito dalle parti} \end{array} \right.$ ↓
art. 1401

⇒ art. 1402: la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altro contraente entro $\left[\begin{array}{l} \text{termine legale di 3 giorni dalla stipulazione} \\ \text{termine convenzionale stabilito dalle parti} \end{array} \right.$
la dichiarazione di nomina non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto

⇒ art. 1403: la dichiarazione di nomina o la procura e l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma usata dalle parti per il contratto

⇒ art. 1404: la dichiarazione di nomina, se valida, integra l'eligendo con effetto retroattivo

⇒ art. 1405: la dichiarazione di nomina, se non valida, non rende il terzo parte contrattuale ma lo stipulante rimane vincolato e gli effetti si consolidano in capo ai contraenti originari

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

contratto stipulato da due parti per attribuire ad un terzo gli effetti favorevoli dell'atto da loro concluso: una delle parti (stipulante) incarica l'altra (promittente) di eseguire una prestazione a favore di un terzo

⇒ art. 1411: ai fini della validità della stipulazione a favore di terzi serve l'interesse dello stipulante

con la conclusione del contratto il terzo beneficiario acquista il diritto contro il promittente, tuttavia la stipulazione può essere revocata finché egli non abbia comunicato ad entrambe le parti di volerne profittare

in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto da parte del terzo, salvo che diversamente risulti dalla natura o l'accordo del contratto, lo stipulante resta vincolato e gli effetti si consolidano in capo ai contraenti originari

es. contratto di assicurazione sulla vita (stipulante: soggetto x, promittente: compagnia assicurativa)

20. INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

l'invalidità del contratto si può manifestare attraverso la forma di **nullità** o di **annullabilità**

NULLITÀ DEL CONTRATTO

la nullità del contratto si ha in uno dei casi indicati dall'art. 1418

1- **nullità virtuale** → contratto contrario a norme imperative dirette a vietarne la conclusione

2- **nullità strutturale** → contratto in cui manca uno dei requisiti essenziali (indicati nell'art. 1325)

manca l'accordo

- non sussiste una volontà seria di vincolarsi al momento della stipulazione del negozio
 - l'incapacità del contraente non qualifica il suo comportamento come consenso negoziale
- (es. contratti stipulati a scopo didattico, per scherzo o per violenza fisica)
→ (es. contratto con un bambino o con un cerebroleso grave)

manca la causa

- illiceità della causa (contro norme imperative, ordine pubblico o buon costume)
- illiceità di motivo comune ad entrambe le parti

manca l'oggetto

- o non è valido (non possibile, non lecito, non determinato o determinabile)

manca la forma ad substantiam

- la forma del contratto non è quella prescritta dalla legge

3- **nullità testuale** → altri casi stabiliti dalla legge

- art. 1354 → nullo il contratto al quale è apposta una condizione sospensiva illecita o impossibile
- art. 1355 → nulla l'alienazione di diritti o l'assunzione di obblighi sottoposte a condizioni potestative
- art. 2744 → nullo il patto commissorio e tutti gli atti che mirino ad eluderne il divieto
- art. 771 → nullo l'atto di donazione di beni futuri (è possibile, invece, la vendita di beni futuri)

NULLITÀ PARZIALE

art. 1419 ⇒

la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero atto, se la parte colpita dalla nullità risulta determinante alla conclusione del contratto per i contraenti

→ la nullità delle clausole non importa nullità del contratto, se esse sono sostituite di diritto da norme imperative

es. art. 1501: nella vendita con patto di riscatto se le parti fissano un termine superiore a quello prefissato dal legislatore (5 anni per beni immobili, 2 anni per beni mobili) esso si riduce a quello legale

⇒ art. 1420 in contratti plurilaterali con comunione di scopo, la nullità che colpisce il vincolo di una delle parti non causa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale

la nullità prevede una sentenza dichiarativa (attesta la mancanza di validità fin dall'origine dell'atto)
→ il contratto nullo è insanabile: non può essere convalidato, ma convertito in uno diverso e valido

ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO

i casi di annullabilità sono tassativamente previsti dal legislatore

1- annullabilità per vizi del consenso (errore, violenza, dolo)

- **errore vizio**: falsa rappresentazione della realtà che induce il contraente a concludere il contratto

→ deve essere ricognoscibile da una persona di normale diligenza e essenziale (determinante del consenso)

→ deve cadere su uno dei punti indicati tassativamente dall'**art 1429**:

- errore sulla natura o sull'oggetto del contratto

(es. stipulazione di un contratto di locazione, invece che leasing, per cattiva conoscenza della lingua)

- errore sull'identità o la qualità della prestazione

(es. acquisto della copia di un'opera d'arte invece dell'originale o di un'auto usata invece che nuova)

- errore sull'identità o la qualità del contraente

(es. ingaggio della persona sbagliata o inadatta)

- errore di diritto

(es. acquisto di un bene per esportarlo senza conoscere un divieto della legge a riguardo)

*l'ignoranza della legge permette di annullare il contratto, ma non di sottrarsi all'applicazione della legge ignorata

errore ostativo: difetto nella manifestazione della volontà o nella sua trasmissione

→ deve essere ricognoscibile da una persona di normale diligenza

es. proposta di acquisto di un terreno per 1500 invece che 150 €/mq

* - l'errore sul valore è irrilevante (a meno che non dipenda da un errore sulla qualità)
- l'errore di calcolo dà luogo a rettifica e non annullamento (salvo che sia determinante del consenso)

- **violenza morale**: minaccia di un male ingiusto e notevole per indurre il contraente a stipulare il contratto

→ la violenza è tale da impressionare una persona sensata (tenendo conto di età, sesso e condizione)

→ può riguardare sia la persona e i suoi beni, che la persona o i beni di coniugi, ascendenti o discendenti; se la minaccia riguarda altri individui (es. amico), l'annullamento spetta all'apprezzamento del giudice

→ il male minacciato è ingiusto sia quando si minaccia di ledere un interesse giuridicamente protetto sia quando si minaccia di far valere un diritto per conseguire un vantaggio ingiusto e illecito

→ la minaccia è causa di annullamento anche quando proviene da un terzo (a prescindere dai benefici)

*il timore riverenziale è irrilevante (soggezione psicologica verso un altro che appare specialmente autorevole)

- **dolo determinante**: raggiri per indurre la controparte a stipulare un contratto che non avrebbe concluso

→ il raggio presuppone un darsi positivamente da fare per ingannare l'altro

- il silenzio reticente non è considerato dolo, a meno che la legge non imponga specifici obblighi di informazione a carico di una delle parti, per cui il silenzio diviene **dolo omissivo (art. 1892)**

- il silenzio reticente in alcuni casi può determinare l'annullabilità del contratto per errore

→ i raggiri provenienti da un terzo causano l'annullamento se chi ne ha tratto vantaggio ne era a conoscenza

* il dolo incidente non è causa di annullamento (raggiri volti a indurre la controparte a stipulare un contratto a condizioni diverse rispetto a quelle che avrebbe accettato in mancanza dell'inganno)

art. 1440 → il contratto non è annullabile ma la parte ingannata può chiedere all'altra il risarcimento del danno pari allo scarto di valore fra la somma pagata e quella ipotetica senza inganno

- il dolus bonus è irrilevante (esaltazioni pubblicitarie, di norma tollerate nella pratica degli affari)

2- annullabilità per incapacità legale

art. 1425 ⇒ "il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace"

→ basta dimostrare che al momento di stipulazione il contraente era in una situazione di incapacità di agire

* se un minore occulta dolosamente la sua età, non è prevista azione di annullamento a favore di questo (art. 1426); la dichiarazione di maggiore età non rientra nel caso di cui sopra (uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi dell'età)

3- annullabilità per incapacità naturale

art. 428 ⇒ "gli atti compiuti da una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere (...) possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa"

→ l'annullamento non si può pronunciare se non quando risulta la malafede dell'altro contraente

→ l'azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto

- per l'annullamento degli atti unilaterali è sufficiente che l'incapace abbia subito un grave pregiudizio dall'atto stesso
- per l'annullamento dei contratti è sufficiente la malafede della controparte (tranne che per la donazione art. 775)

l'annullabilità prevede una sentenza costitutiva (il contratto produce effetti fino all'annullamento)
→ il contratto annullabile è sanabile: può essere convalidato dalla parte che ne chiede l'annullamento

- **convalida** {
 - espressa → atto che contiene la menzione del contratto, il motivo di annullabilità e la dichiarazione di intenzione di convalida
 - tacita → il contraente a cui spetta l'azione di convalida, consapevole del motivo di annullabilità, vi dà volontariamente esecuzione

vizio eliminato dalla parte che subisce l'errore

* la convalida non ha effetto se chi la esegue non è in condizione di concludere un contratto

- **rettifica** **art. 1442:** la parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra si offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che intendeva seguire

* la rettifica è possibile solo per i contratti viziati da errore

vizio eliminato dalla parte che causa l'errore

NULLITÀ	ANNULLABILITÀ
non si prescrive	si prescrive in 5 anni
è virtuale (casi non tassativamente previsti dalla legge)	è testuale (casi tassativamente previsti dalla legge)
è assoluta (salvo eccezioni può essere fatta valere da chiunque)	è relativa (salvo eccezioni, può essere fatta valere solo dalla parte interessata)
sempre opponibile a terzi (salvo gli effetti della pubblicità sanante: dopo 5 anni dall'atto impugnato)	non è opponibile ai terzi (se in buona fede e a titolo oneroso, salvo gli effetti della trascrizione della domanda)

21. RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

nei casi di vizio nel sinallagma (rapporto di reciprocità fra le prestazioni) il legislatore offre due rimedi:

- **risoluzione** → difetto del sinallagma inerente al contratto-rapporto (vizi funzionali)
- **rescissione** → difetto del sinallagma inerente al contratto-atto (vizi genetici)

RISOLUZIONE ⇒ il rapporto contrattuale sorto alla stipulazione è alterato da eventi sopraggiunti

1- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

si ha l'inadempimento sia per mancata esecuzione della prestazione che per esecuzione tardiva o inesatta

⇒ **art. 1453** colui che subisce l'inadempimento può, a sua scelta, chiedere l'adempimento della prestazione, oppure la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno

→ **art. 1455:** per poter chiedere la risoluzione giudiziale l'inadempimento deve essere grave

LUOGO E TEMPO DI ADEMPIMENTO

* [obbligazioni di risultato → produzione del risultato stesso]
[obbligazioni di mezzi → dovuta diligenza nell'esecuzione]

- se il luogo di adempimento non è determinato o determinabile si seguono le disposizioni dell'**art. 1182**

1. se non è previsto alcun termine per l'adempimento, l'obbligazione va eseguita immediatamente **artt. 1183-1184**

2. se fissato un termine, si presume a favore del debitore se è stabilito un termine a favore del creditore

il creditore non può pretendere l'adempimento anticipato
il debitore può adempiere anche prima della scadenza

il debitore non può adempiere prima della scadenza
il creditore può pretendere l'adempimento anticipato

3. se i contraenti stabiliscono un termine a favore di entrambi → il creditore non può pretendere l'adempimento anticipato (favore del debitore)
il debitore non può adempiere prima della scadenza (favore del creditore)

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

- **la scelta è irreversibile** (la risoluzione si può domandare dopo aver chiesto l'adempimento, viceversa no)
- **ha effetto retroattivo** (restituzione di quanto ricevuto); tranne nei contratti ad esecuzione periodica o continuata
- **non pregiudica i diritti acquistati dai terzi** (salvi gli effetti della trascrizione della domanda)
- **in contratti plurilaterali**, l'inadempimento di una delle parti non causa la risoluzione dell'intero contratto, (a meno che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale)

FORME DI AUTOTUTELA

eccezione d'inadempimento (**art. 1460**) → se una parte è inadempiente, l'altra può rifiutare di adempiere, se la prima non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente

* clausola solve et repetè → le parti stabiliscono che nessuna eccezione sia opponibile alla richiesta di adempimento

mutamento di condizioni patrimoniali delle parti (**art. 1461**) → ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali della controparte sono tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione



la **responsabilità contrattuale** è l'istituto giuridico che descrive l'insieme di norme che si applicano qualora un soggetto, non rispettando gli obblighi del rapporto contrattuale (inadempimento), debba risarcire il danno

RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

- art. 1223 → il risarcimento comprende il danno emergente e il luogo cessante (perdita + mancato guadagno)
- art. 1224 → per obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora, vanno risarciti gli interessi moratori
- art. 1225 → i danni imprevedibili devono essere risarciti solo qualora l'inadempimento sia doloso
- art. 1226 → il danno non provabile nel preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa
- art. 1227 → se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuisce secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
- art. 1228 → il debitore che si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

esistono delle modalità attraverso cui le parti rafforzano l'eventuale diritto al risarcimento del danno

CLAUSOLA PENALE

(art. 1382)

le parti prestabiliscono, in caso di inadempimento o di ritardo, il risarcimento del danno limitandolo al pagamento di una penale predeterminata, salvo che non si pattuisca la risarcibilità del danno ulteriore



la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno

art. 1383: divieto di cumulo

il creditore, in caso di inadempimento assoluto, non può richiedere sia l'adempimento che la penale

art. 1384: riduzione della penale

la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte e quindi la penale risulta manifestamente eccessiva

→ la clausola penale può essere stabilita anche per ritardo nell'adempimento, la caparra confirmatoria no

CAPARRA CONFIRMATORIA

(art. 1385)

una parte versa all'altra una somma a conferma della serietà dell'impegno, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta

- se chi dà la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra
- se chi riceve la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, esigendo il doppio

in entrambi i casi chi è adempiente può pretendere la risoluzione o l'esecuzione della prestazione, salvo il risarcimento dei danni

art. 1386: caparra penitenziale

somma equivalente al corrispettivo del recesso dal contratto (senza che si possa essere citati in giudizio)

RISOLUZIONE DI DIRITTO

la risoluzione si verifica automaticamente, senza pronuncia giudiziale, in 3 casi

- diffida ad adempiere (art. 1454) ⇒ alla parte inadempiente, si intima per iscritto l'adempimento in un congruo termine, dichiarando che, decorso questo, il contratto s'intenderà risolto
 - il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione o che per la natura del contratto
 - senza la dichiarazione sulla risoluzione, la sola intimazione comporta la sola messa in mora del debitore
 - la diffida ad adempiere presuppone un'inadempimento grave
- clausola risolutiva espressa (art. 1456) ⇒ le parti stabiliscono la risoluzione del contratto nello specifico caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta
 - si ha la risoluzione nel momento in cui la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
 - il contenuto della clausola deve riferirsi a uno specifico inadempimento (non occorre un inadempimento grave)
- termine essenziale (art. 1457) ⇒ in caso di inadempimento, scaduto il termine, se essenziale per una parte, il contratto si considera risolto, salvo che questa non dichiari, entro 3 giorni dalla scadenza, di voler comunque esigere l'esecuzione della prestazione
 - il termine è essenziale se, una volta scaduto, il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione

2- RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

determinata da un evento sopraggiunto, non imputabile al debitore, che rende impossibile l'adempimento

⇒ **art. 1463** estinta l'obbligazione, il debitore non potrà più pretendere la controprestazione e se l'ha già ricevuta, trattandosi di una prestazione non dovuta, dovrà restituirla

*la prestazione è impossibile anche se l'esecuzione della stessa richiede per il debitore uno sforzo eccessivo

affinché operi la risoluzione, l'impossibilità deve essere:

- **sopravvenuta** (altrimenti, il contratto è nullo per impossibilità dell'oggetto)
- **non imputabile al debitore** (deve dipendere da caso fortuito o forza maggiore)
- **oggettiva** (non può dipendere da cause soggettive del debitore)
- **assoluta** (tale da impedire totalmente l'esecuzione della prestazione)

→ **art. 1464** in caso di impossibilità parziale, si ha scioglimento del contratto solo se la controparte non ha interesse a ricevere l'inadempimento parziale

→ **art. 1466** in caso di contratti plurilaterali, l'impossibilità della prestazione di una delle parti non determina lo scioglimento del contratto, salvo che essa debba considerarsi essenziale

3- RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

determinata in caso di un evento sopraggiunto, tale per cui si venga a creare squilibrio fra le prestazioni

⇒ **art. 1467** qualora, in contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, la prestazione di una delle parti, non ancora adempiuta, sia divenuta eccessivamente onerosa per via di eventi imprevedibili e straordinari, la parte interessata può domandare la risoluzione

*l'onerosità deve essere valutata oggettivamente, prescindendo dalle condizioni soggettive del debitore

l'eccessiva onerosità può essere:

- **diretta** → aumento del valore della prestazione
- **indiretta** → svilimento della controprestazione

→ la parte nei cui confronti si chiede la risoluzione può evitarla offrendo di ricondurre ad equità il contratto

art. 1468 nei contratti unilaterali l'eccessiva onerosità non libera il debitore, ma gli dà il diritto di chiedere una riduzione della prestazione al fine di ricondurla ad equità

→ l'eccessiva onerosità deve superare l'alea normale del contratto (rischio intrinseco all'accordo pattuito)

art. 1469 la risoluzione per eccessiva onerosità è esclusa nei contratti aleatori

RISOLUZIONE PER MUTUO DISSENSO

mutuo dissenso → contratto tramite cui le parti ne estinguono un altro fra loro precedentemente stipulato

⇒ **art. 1372** il contratto ha forza di legge fra le parti e ne ammette lo scioglimento per mutuo consenso

PRESUPPOSIZIONE

presupposto → condizione oggettiva e comune a entrambe le parti, che le induce a stipulare il contratto

⇒ **dottrina:** il venir meno del presupposto oggettivo a fondamento del contratto ne determina lo scioglimento

sarebbe contrario a buona fede oggettiva pretendere l'adempimento, venuto meno il presupposto

la presupposizione è legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulta che le parti lo hanno concluso in relazione ad una data situazione imprescindibile, anche se non esplicitata

RESCISSIONE

⇒ il vizio è dato dall'approfittamento dello stato di bisogno o pericolo di uno delle parti

1- RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO

art. 1447

⇒

il contratto tramite cui una parte ha assunto obbligazioni a **condizioni inique**, per necessità, nota alla controparte, di salvare se o altri dal pericolo attuale di **danno grave** alla persona è rescindibile su domanda della parte interessata

→ il giudice, a seconda delle circostanze, nel pronunciare la rescissione può:

- assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata
- sanzionare l'altra parte che si è avvantaggiata della situazione

→ lo stato di pericolo si differenzia dallo stato di necessità, disciplinato dall'art. 2045

*ai fini della rescissione è sufficiente che vi sia uno stato di pericolo, il quale assume rilevanza anche qualora sia stato volontariamente causato o era evitabile dallo stesso soggetto che si è messo nella situazione pericolosa

2- RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER LESIONE ULTRA DIMIDIUM

art. 1448

⇒

se la sproporzione fra le prestazioni è dipesa dallo **stato di bisogno** di una parte, del quale l'altra ha dolosamente approfittato per trarne vantaggio, la parte che è stata danneggiata può chiedere la rescissione del contratto

l'azione è ammissibile soltanto se la **lesione eccede la metà del valore** che la prestazione relativa alla parte danneggiata aveva al tempo del contratto

→ la lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta

→ non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori

es. lesione ultra dimidium:
approfittamento di una temporanea
situazione di disagio economico

in entrambi i casi:

- l'azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto (anche l'eccezione di rescissione)
- fra le parti la sentenza opera retroattivamente: quanto è stato pagato deve essere restituito
- la parte contro cui è domandata la rescissione può evitarla offrendo di ricondurre ad equità il contratto

22. CONTRATTI TIPICI

COMPRAVENDITA

art. 1470 ⇒ contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il pagamento di un prezzo

*alla conclusione del contratto, se il prezzo non è determinato deve essere perlomeno determinabile

è un contratto

- **non formale**: può concludersi in qualsiasi modo, salvo i casi specificati dalla legge
- **consensuale**: si perfeziona con il consenso delle parti (senza bisogno di consegna)
- **bilaterale**: coinvolge due parti: il venditore e l'acquirente
- **sinallagmatico**: ciascuna prestazione trova giustificazione nella controprestazione
- **ad effetti reali**: immediati o differiti, producono il trasferimento di un diritto

VENDITA CON EFFETTI TRASLATIVI DIFFERITI

1- vendita di cosa futura: la proprietà si trasferisce quando la cosa viene ad esistenza

- **commutativo** (il compratore paga se la cosa viene ad esistenza senza farsi carico di alcun rischio)
- **aleatorio** (il compratore paga il prezzo assumendo il rischio che la cosa non venga ad esistenza)

2- vendita di cosa altrui: la proprietà si trasferirà all'acquirente quando il venditore l'acquisterà dal terzo

→ se il venditore non si procura il bene dal terzo è inadempiente e l'acquirente può chiedere la risoluzione

3- vendita di cosa generica: la proprietà si trasferisce con l'individuazione (es. pesatura di un alimento)

→ l'effetto traslativo si produce in seguito alla determinazione concreta dell'oggetto della vendita

4- vendita con riserva di proprietà: la proprietà rimane al venditore fino al pagamento dell'ultima rata

→ fino ad allora il bene viene consegnato all'acquirente che ne ha solo il godimento a titolo di detentore

→ la vendita a rate con riserva di proprietà deve essere espressamente prevista

rischio di perimento
fortuito a suo carico

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE [art. 1476]

- consegna del bene all'acquirente (vendita con effetto immediato)
- garanzia dell'acquisizione del bene o del diritto per l'acquirente (vendita con effetto differito)
- garanzia del compratore verso l'evizione e i vizi della cosa:

art. 1483: l'acquirente ha diritto alla ripetizione del prezzo, rimborso delle spese per l'acquisto e risarcimento del danno

*la garanzia per evizione può essere esclusa dalle parti (in tal caso si esclude solo il risarcimento del danno)

evizione → un terzo fa valere sulla cosa venduta un diritto di proprietà o reale e la sottrae al compratore

art. 1490: il venditore garantisce che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore

*la garanzia per vizi può essere esclusa dalle parti, salvo che il venditore abbia in mala fede taciuto i vizi

in caso di vizi il compratore sceglie fra **azione redibitoria** (risoluzione) e **azione estimatoria** (riduzione del prezzo)

in caso di risoluzione:	il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese per l'acquisto, oltre a risarcire il danno	il compratore deve restituire il bene
-------------------------	---	---------------------------------------

l'azione di denuncia dei vizi deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, e si prescrive in 1 anno dalla consegna (per vendita di beni di consumo, 2 anni)

OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE [art. 1498]

- pagamento del prezzo del bene acquistato
- pagamento delle spese per la vendita (es. commissioni)

la garanzia per vizi differisce dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512)

CONTRATTI DEL CONSUMATORE

art. 1469-bis

⇒ tutte le disposizioni del contratto in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o altre disposizioni

codice del consumo → corpus di norme che disciplina i soli contratti di vendita fra consumatore e professionista

art. 3
cod. cons.

consumatore

→ persona fisica, la quale agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

professionista

→ persona fisica o giuridica, la quale agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

CLAUSOLE VESSATORIE

si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti del contratto (abuso ai danni della parte debole)

grey list [art. 33 cod. cons.] → elenco di clausole soggette a presunzione relativa di vessatorietà

- clausola che riconosca la facoltà di recedere dal contratto solo al professionista e non al consumatore
- clausola che stabilisca che il prezzo dei beni o servizi sia determinato al momento della consegna
- clausola che consenta al solo professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto

art. 34 cod. cons. → la vessatorietà si valuta tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e in relazione alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione

si ha esclusione di vessatorietà per le clausole che determinano le prestazioni principali del contratto (solo se esse individuate in modo comprensibile), disposizioni di legge o che siano oggetto di trattative individuali

art. 35 cod. cons. → nel caso di contratti di cui tutte o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile

in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore

black list [art. 36 cod. cons.] → elenco di clausole soggette a presunzione assoluta di vessatorietà e pertanto dichiarate nulle dal legislatore (cd. nullità di protezione)

in generale, le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto resta valido (nullità parziale)

- clausola che escluda o limiti la responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore
- clausola che escluda o limiti le azioni del consumatore nei confronti del professionista per inadempimento
- clausola che preveda l'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto modo di conoscere

vendita di un bene:
difetti di conformità

→ riparazione/sostituzione del bene o, se impossibile o eccessivamente onerosa, risoluzione del contratto e restituzione/riduzione del prezzo

PERMUTA

art. 1552

⇒ contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di date cose o altri diritti da un contraente all'altro

art. 1553 → il permutante che soffre l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo il risarcimento del danno

art. 1554 → spese della permuta a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contrario

art. 1555 → le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano compatibili

LOCAZIONE

art. 1571 ⇒

contratto attraverso cui il locatore si obbliga a concedere, per un determinato tempo, il godimento di una cosa mobile o immobile al locatario ricevendo come corrispettivo il pagamento di un canone

contratto **consensuale**
ad effetti obbligatori

il locatore è tenuto a:

art. 1575

- consegnare la cosa in buono stato
- eseguire le riparazioni necessarie

il conduttore è tenuto a:

art. 1587

- pagare il canone (+ spese di piccola manutenzione)
- servirsi della cosa con la dovuta diligenza
- restituire la cosa come l'ha ricevuta

→ la **sublocazione della casa locata** è ammessa, salvo patto contrario (il locatario è a sua volta locatore)

→ la **cessione del contratto di locazione** non è ammessa senza il consenso del locatore → **art. 1594**

→ si ha **rinnovazione tacita del contratto** se, scaduto il termine, il locatario non ha comunicato la disdetta

→ in caso di **vendita della casa locata**, l'acquirente subentra nei diritti e obblighi derivanti dal contratto di locazione, che in essere fino al termine di scadenza concordato → **art. 1597**
→ **art. 1604**

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

è regolata da leggi speciali (L.n. 392/1978 → L.n. 431/1998)

- per gli immobili destinati ad uso abitativo il canone (prima determinato in base a criteri legali) è libero
- per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, la legge dell'equo canone è in vigore

→ obbligo della forma scritta a pena di nullità

(regola per locazioni abitative, non più eccezione per le locazioni di immobili ultranovennali)

(durata minima di 6 anni, canone libero)

→ **scelta fra due canali alternativi**

- libero: canone di locazione libero ma durata minima di **8 anni (4+4)**, salvo disdetta alla prima scadenza nei casi autorizzati dalla legge (uso personale del locatore, vendita a terzi, lavori di ristrutturazione)
- amministrato: canone adeguato al contenuto di accordi sindacali stipulati dai rappresentanti di proprietari e inquilini (durata minima di **3 anni** con possibilità di rinnovo o proroga)

→ nullità di ogni patto diretto ad attribuire al locatore un canone superiore al risultante dal contratto

LEASING

• leasing finanziario

il finanziatore acquista da un fornitore un bene strumentale su indicazione dell'utilizzatore e lo concede in godimento a quest'ultimo, che a sua volta si impegna a pagare un corrispettivo periodico per un dato tempo, alla scadenza del quale può decidere di restituire il bene o acquistarne la proprietà ad un prezzo prestabilito

sale and lease back (vendita con patto di locazione)

un imprenditore aliena un proprio bene ad una società di leasing che ne paga il prezzo senza privare l'alienante della disponibilità del bene, concesso in godimento, con diritto di riscatto, a fronte del pagamento di un canone

• leasing operativo

l'utilizzatore, a fronte del pagamento di un canone periodico, ottiene dal concedente il godimento di un bene strumentale per un certo periodo di tempo, scaduto il quale potrà scegliere di rinnovare il contratto sostituendo il bene o acquistarne la proprietà versando il prezzo stabilito alla stipulazione del contratto

• leasing immobiliare

l'intermediario finanziario (iscritto all'albo), secondo indicazioni di un utilizzatore, acquista o fa costruire un immobile, per concederlo in godimento a quest'ultimo, a fronte di un pagamento periodico per un certo tempo alla scadenza del quale l'utilizzatore acquista la proprietà del bene versando il prezzo prestabilito

SOMMINISTRAZIONE

art. 1559 ⇒ contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire per l'altra prestazioni periodiche o continuative

art. 1564 → in caso d'inadempimento di singole prestazioni di una parte, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto se esso è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti

APPALTO

art. 1655 ⇒ contratto con cui una parte, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, compie un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro

art. 1656 → non è ammesso il subappalto se l'appaltatore non è stato autorizzato dal committente

art. 1659 → variazioni concordate del progetto: l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non ha dato l'autorizzazione, da provare per iscritto

art. 1660 → variazioni necessarie del progetto: se per l'esecuzione dell'opera vanno apportate modifiche e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le relative variazioni di prezzo

art. 1661 → variazioni ordinate dal committente: il committente può apportare modifiche al progetto, pagando un maggior compenso, se l'ammontare non supera il sesto del prezzo complessivo

TRASPORTO

art. 1678 ⇒ contratto con cui il vettore si obbliga, verso un corrispettivo di una somma in denaro, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro

art. 1681 → trasporto di persone: salva la responsabilità per ritardo o inadempimento, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che questo porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

art. 1683 → trasporto di cose: il mittente indica al vettore nome del destinatario, luogo di destinazione, natura, peso, quantità e numero delle cose trasportate, più eventuali documenti particolari, rispondendo dei danni derivanti da omissione o inesattezza delle indicazioni e mancanza o irregolarità dei documenti

MANDATO

art. 1703 ⇒ contratto attraverso il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante)

è un contratto bilaterale, consensuale, ad effetti obbligatori e naturalmente oneroso (art. 1709) le parti possono pattuire la gratuità

→ può essere: { - con rappresentanza (art. 1704): l'atto giuridico è compiuto in nome e per conto del mandante
- senza rappresentanza (art. 1705): l'atto giuridico è compiuto in nome del mandatario

→ può essere oggetto di revoca ma le parti possono concordarne l'irrevocabilità (art. 1723)

→ art. 1722: si estingue per { - scadenza del termine - rinuncia da parte del mandatario (art. 1727)
- compimento dell'affare - morte o incapacità del mandante (art. 1728)

obblighi del mandatario

(artt. 1710 - 1713)

- eseguire il mandato con la dovuta diligenza
- rendere note al mandante le circostanze sopraggiunte
- non eccedere i limiti fissati nel mandato
- rendere conto al mandante del proprio operato

obblighi del mandante

(artt. 1719 - 1720)

- fornire i mezzi necessari al mandatario
- rimborsare le anticipazioni al mandatario
- pagare compenso e interessi al mandatario
- risarcire il mandatario del danno subito

AGENZIA

art. 1742 ⇒ contratto con cui l'agente si obbliga stabilmente, verso un corrispettivo, di concludere dei contratti in una certa zona per conto del preponente

DEPOSITO

art. 1766



contratto tramite cui il depositario riceve una cosa mobile dal depositante con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura

è un contratto **reale** (si perfeziona con la consegna del bene) e **naturalmente gratuito** (si presume tale)

art. 1769 → il depositario è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia

art. 1770 → il depositario non può servirsi della cosa o depositarla ad altri senza il consenso del depositante

art. 1771 → il depositario deve restituire la cosa depositata al depositante non appena questi la richieda, salvo il contratto concluso anche nell'interesse del primo | il depositario può richiedere che il depositante si riprenda la cosa, salvo che non siano stati convenuti termini nell'interesse del secondo

art. 1781 → il depositante deve rimborsare le spese per la custodia del bene e pagare l'eventuale compenso

il deposito si definisce irregolare qualora abbia come oggetto cose fungibili invece di cose infungibili (es. denaro)

COMODATO

art. 1803



contratto con cui il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile, per usufruirne per un dato tempo o uso, con l'obbligo di restituirla

è un contratto **reale** (si perfeziona con la consegna del bene) ed **essenzialmente gratuito** (mai oneroso)

art. 1804 → il comodatario deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
egli non può servirsi della cosa se non per l'uso determinato dal contratto o dalla sua natura
egli non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante

se il comodatario non adempie gli obblighi, il comodante può chiedere la restituzione e il risarcimento del danno

art. 1809 → il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, tuttavia se prima sopravviene un urgente bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione

art. 1810 → se non è stato convenuto un termine e non risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede

MUTUO

art. 1813



contratto con cui il mutuante consegna una data quantità di denaro o cose fungibili al mutuatario, che si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità

è un contratto **reale** (si perfeziona con la consegna del bene) e **naturalmente oneroso** (si presume tale)

art. 1814 → le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario

art. 1815 → salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante
*interessi usurari (superiori ai tassi medi praticati dagli intermedi finanziari) → clausola nulla

art. 1820 → se il mutuatario non corrisponde gli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto

comodato → prestito d'uso → cose infungibili // mutuo → prestito di consumo → cose fungibili

CONTRATTI BANCARI ⇒ funzione essenziale della banca: intermediazione nella circolazione del denaro

- deposito di denaro** [art. 1834] → contratto con cui il depositario (banca) acquista la proprietà del denaro affidato dal depositante, con l'obbligo di restituire, alla scadenza del termine, la stessa somma identificata nella qualità
- deposito di titoli** [art. 1838] → contratto tramite cui il depositario (banca), verso un compenso, custodisce i titoli, esige gli interessi o i dividendi, cura le riscossioni e provvede alla tutela dei diritti sui titoli per conto del depositante
- cassette di sicurezza** [art. 1839] → contratto tramite cui vengono affidati in custodia alla banca dei beni (in segretezza) al fine di custodirli in posto sicuro (la cassetta può essere aperta solo con il concorso di banca e cliente)
- apertura di credito** [art. 1842] → contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un lasso di tempo determinato o meno
- anticipazione bancaria** [art. 1846] → contratto tramite cui la banca si obbliga ad anticipare all'altra parte una somma di denaro, in proporzione al valore di titoli o merci dati in garanzia
- sconto bancario** [art. 1858] → contratto con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione del credito stesso (cliente → banca)

ASSICURAZIONE

art. 1882 ⇒ contratto con cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ossia a pagare una certa somma al verificarsi di un evento

→ contratto **consensuale** per il quale l'ordinamento richiede la **forma scritta ad probationem** **art. 1888**

→ contratto **aleatorio**: il rischio è un elemento essenziale della causa, infatti in caso esso non esista alla conclusione del contratto, questo è nullo per difetto di causa **art. 1895**

assicurazione contro i danni [art. 1905] → forma di assicurazione che copre il rischio per sinistri che provocano la perdita di un cespite patrimoniale esistente o un profitto sperato

assicurazione della responsabilità civile [art. 1917] → l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato da conseguenze patrimoniali derivanti dall'aver commesso fatti illeciti (non dolosi)

assicurazione sulla vita [artt. 1919 - 1920] → forma di assicurazione che con cui l'assicuratore si obbliga a pagare una somma all'assicurato o a un terzo da lui indicato al verificarsi di un determinato evento connesso alla vita umana (dell'assicurato)

↘ *assicurazione in caso di morte, in caso di vita e mista

DONAZIONE

art. 769 ⇒ contratto col quale il donante, per spirito di liberalità, decide di arricchire il donatario, disponendo di un diritto o assumendo un'obbligazione a suo favore

contratto ad **effetti obbligatori** (a carico del donante) ed **essenzialmente gratuito** (non ammette onerosità)

art. 775 → la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento della donazione può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa → l'azione si prescrive in 5 anni

donazione modale: apposizione di un onere a carico del donatario (adempimento nei limiti del valore del bene)

donazione remuneratoria: fatta per riconoscenza o per premiare il donatario

donazione obnuziale: fatta a favore degli sposi (efficacia subordinata a condizione sospensiva del matrimonio)

art. 782 → la forma richiesta per la donazione è l'atto pubblico (in presenza di due testimoni per beni immobili)

*donazione beni mobili di modico valore → perfezionamento tramite consegna del bene (art. 783)

art. 800 → la donazione è revocabile per ingratitudine (art. 801) o per sopravvenienza di figli (art. 803)

ingratitudine [- fatti previsti dai numeri 1,2,3 dell'art. 463 - ingiuria grave verso il donante
- grave pregiudizio al patrimonio del donante con dolo - rifiuto indebito degli alimenti dovuti

ottenuta la sentenza di revocazione il donatario deve restituire il bene in natura o il suo valore al donante

art. 771 → è vietata la donazione di beni futuri | **art. 437** → il donatario è obbligato a prestare gli alimenti al donante (no donazione obnuziale o remuneratoria)

23. RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE

la **responsabilità extracontrattuale** è l'istituto giuridico che descrive le situazioni che si verificano nel momento in cui un soggetto causa un danno ai terzi al di fuori da qualunque tipo di rapporto contrattuale

art. 2043 ⇒ qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno } funzione riparatoria e preventiva

gli elementi della responsabilità extracontrattuale si classificano in oggettivi e soggettivi:

ELEMENTI OGGETTIVI

- **fatto dannoso**
→ comportamento, attivo o omissivo, produttivo di un danno
- **ingiustizia del danno**
→ danno *contra ius*, lesione di interessi giuridicamente protetti
→ danno non iure, atto lesivo senza una causa di giustificazione
- **nesso di causalità fra il fatto illecito e il danno**

ELEMENTI SOGGETTIVI

- **colpevolezza** → sussiste in caso di dolo o colpa
 - dolo, volontà di procurare il danno ai terzi
 - colpa, causa del danno determinata da:
 1. negligenza: mancanza di diligenza
 2. imprudenza: mancanza di prudenza
 3. imperizia: mancanza di competenza
- **imputabilità** * → capacità naturale di chi procura danno

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

legittima difesa ⇒ **art. 2044** non è responsabile colui che cagiona un danno per legittima difesa di sé o altri

[la difesa si valuta in proporzione all'offesa]

stato di necessità ⇒ **art. 2045**

se il danno è cagionato dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, né volontariamente causato né evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità (parziale risarcimento)

* **art. 2046** → non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere quando l'ha commesso, salvo che lo stato d'incapacità non derivi da sua colpa

RESPONSABILITÀ INDIRETTA E OGGETTIVA

responsabilità indiretta:

il risarcimento del danno dipende da fatto altrui

art. 2047

art. 2048

art. 2049

art. 2054

responsabilità oggettiva:

il risarcimento del danno prescinde dalla colpa

art. 20049

art. 2050

art. 2051

art. 2052

art. 2053

art. 2054

il diritto al risarcimento per responsabilità extracontrattuale si prescrive in 5 anni (tranne nel caso dei danni cagionati da circolazione di veicoli che si prescrive in 2 anni)

CASI TIPICI DI RESPONSABILITÀ

DANNO CAGIONATO DA SOGGETTO INCAPACE (art. 2047)

in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento del danno è dovuto da colui che è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, a meno che provi di non aver potuto impedire il fatto

→ nel caso in cui non vi sia sorvegliante o il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può condannare l'autore del danno ad un'equa indennità (parziale ristoro del danno)

DANNO CAGIONATO DA MINORE CON CAPACITÀ NATURALE (art. 2048)

il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati oppure dagli interdetti e dalle persone soggette alla tutela che abitano con essi

→ se il fatto avviene sotto affidamento dell'insegnante, la responsabilità di questo (culpa in vigilando) concorre con quella dei genitori (culpa in educando), salvo che l'insegnante non provi che non vi è stata di omissione di vigilanza

→ anche lo stesso minore può essere chiamato a risarcire il danno in quanto sussiste il requisito di imputabilità

RESPONSABILITÀ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO (art. 2049)

i padroni e i committenti (datore di lavoro) sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito commesso dai loro domestici e commessi (dipendenti) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

→ il datore può esercitare l'azione di regresso verso il dipendente, dopo aver risposto del danno da lui causato

RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE (art. 2050)

chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure di prevenzione

→ prova liberatoria difficile da fornire: spesso si riduce alla prova del caso fortuito o del fatto di un terzo

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA (art. 2051)

ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

→ il fatto stesso di avere la disponibilità della cosa pone sul custode la responsabilità per i danni da essa causabili

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI (art. 2052)

il proprietario di un animale o colui a cui è affidato per un dato tempo, è responsabile dei danni cagionati da questo, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito

RESPONSABILITÀ DA ROVINA DI EDIFICIO (art. 2053)

il proprietario di un edificio o di un'altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che essa non è dovuta a un difetto di manutenzione né tantomeno a vizio di costruzione

→ il proprietario può esercitare un'azione di responsabilità contrattuale verso chi ha determinato il vizio

DANNO CAGIONATO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI (art. 2054)

il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso

→ il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà

→ il proprietario, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo (analogamente all'art. 2053)

*scontro fra veicoli: si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia pari responsabilità

RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO

il risarcimento del danneggiato si determina in base alle disposizioni relative all'inadempimento contrattuale

art. 1223 → risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, conseguenza immediata e diretta dell'illecito
art. 1226 → valutazione equitativa del danno da parte del giudice, per danni non provabili nel preciso ammontare
art. 1227 → riduzione del danno per concorso in colpa del danneggiato (secondo l'entità di colpa e conseguenze) ed esclusione del risarcimento per danni evitabili attraverso l'utilizzo dell'ordinaria diligenza

nell'illecito extracontrattuale vengono sempre risarciti sia i danni prevedibili che gli imprevedibili

art. 2055 ⇒ se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e colui che risarcisce il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate

art. 2056 ⇒ il risarcimento si determina in base alle disposizioni relative all'inadempimento contrattuale (il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso)

art. 2057 ⇒ quando il danno ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, in base alle condizioni delle parti e la natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia

art. 2058 ⇒ il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, se in tutto o in parte possibile; se questa risulta eccessivamente onerosa, il giudice può disporre il risarcimento per l'equivalente

art. 2059 ⇒ il risarcimento del danno non patrimoniale avviene in casi tassativamente previsti dalla legge

es. quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato o in caso di lesione di diritti inviolabili della persona

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

la responsabilità presuppone l'inadempimento del debitore (ovvero la mancata, inesatta oppure tardiva esecuzione della prestazione)

il diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale si prescrive in 10 anni

il risarcimento è limitato ai danni prevedibili e gli imprevedibili (solo se l'inadempimento sia doloso)

RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE

la responsabilità presuppone il fatto dannoso, il danno ingiusto, il nesso di causalità fra i due, il dolo o la colpa e l'imputabilità (capacità naturale)

il diritto al risarcimento per fatto illecito si prescrive in 5 anni (o 2 per circolazione stradale)

il risarcimento per fatto illecito comprende sempre sia i danni prevedibili che imprevedibili

24. RAPPRESENTANZA

con la **rappresentanza** il rappresentante si sostituisce al rappresentato nel compimento di un atto giuridico

RAPPRESENTANZA DIRETTA

il rappresentante è munito di procura e agisce sia per conto che in nome del rappresentato

art. 1388 → gli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante si producono direttamente in capo al rappresentato

art. 1389 → è richiesta in capo al rappresentato la capacità di agire, in capo al rappresentante la capacità naturale
*per la validità del contratto concluso è necessario che esso non sia vietato al rappresentato

- **rappresentato: parte sostanziale** del negozio → è su di lui che ricadono gli effetti giuridici degli atti compiuti
- **rappresentante: parte formale** del negozio → è lui che stipula il contratto ed è sua la dichiarazione di volontà

↳ **art. 1390:** risponde dei vizi del consenso e della buona o mala fede, salvo che non siano aspetti su cui aveva disposto il rappresentante

RAPPRESENTANZA INDIRECTA

il rappresentante è sfornito di procura e agisce per conto del rappresentato ma a nome proprio

→ l'atto ha effetti immediati nella sfera di chi agisce in nome proprio, quindi è necessario un altro atto affinché tali effetti possano riversarsi in capo a colui nell'interesse del quale l'atto è stato compiuto

* **interposizione gestoria** → caratterizzata da **doppio passaggio** (terzo → rappresentante → rappresentato)

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

il potere di rappresentanza è conferito tramite procura, dal rappresentato al rappresentante

→ in forza della procura il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di agire in suo nome

procura

- **atto unilaterale** → basta la volontà del rappresentato (senza l'accettazione del rappresentante)
- **speciale** → potere rappresentativo conferito per il compimento di un singolo atto del rappresentante
- **generale** → potere rappresentativo conferito per diversi atti inerenti il patrimonio del rappresentato
- **revocabile** → salvo che sia stata conferita anche nell'interesse del rappresentante o sia stata pattuita l'irrevocabilità

art. 1392 → la forma della procura si determina per relationem al negozio che deve compiere il rappresentante

la procura conferisce solo i poteri rappresentativi, senza far nascere alcun obbligo di agire per conto altrui
→ tale obbligo nasce dal rapporto posto a fondamento della procura (es. contratto di mandato, di lavoro...)

rapporto sottostante, a fondamento della procura, e procura stessa non vanno confusi

es. il datore di lavoro può conferire al dipendente il potere di contrattare con terzi impegnando il datore stesso; qualora la procura dovesse venire meno, l'obbligo in capo al dipendente per il contratto di lavoro rimane

⇒ **la rappresentanza volontaria non è ammessa nei negozi personalissimi (es. testamento, matrimonio...)**

*differenza fra rappresentante e messo (in caso di matrimonio):

- il rappresentante può avere margine di decisione nella conclusione del contratto
- il messo si limita a trasmettere dichiarazioni altrui (volontà del nubendo di sposarsi)

RAPPRESENTANZA LEGALE

il potere rappresentativo è attribuito ai c.d. rappresentanti legali, indicati dal legislatore, per tutelare gli incapaci legali

→ i minor sono rappresentati dai genitori o dal tutore // gli interdetti giudiziali sono rappresentati dal tutore

RAPPRESENTANZA ORGANICA

il potere rappresentativo, di agire in nome e per conto dell'ente, è affidato ad un organo interno

→ non c'è un'effettiva scissione fra ente rappresentato e suo rappresentante, dal momento che il primo è parte integrante del secondo e il secondo può agire solo attraverso il primo (rapporto di immedesimazione organica)

MANDATO



il mandato è un contratto con cui il mandatario, nel rispetto dell'incarico ricevuto dal mandante, si obbliga a compiere, per conto di quest'ultimo, uno o più atti giuridici

è un contratto bilaterale, consensuale, ad effetti obbligatori, naturalmente oneroso, che può essere:

- con rappresentanza → il mandatario ha una procura → rappresentanza diretta → meno oneri fiscali (una transazione)
- senza rappresentanza → il mandatario non ha la procura → rappresentanza indiretta → non si compare come parte negoziale

ABUSO DI POTERE



il rappresentante esercita il suo potere rappresentativo per perseguire un interesse proprio o di terzi, in contrasto con l'interesse del rappresentato

art. 1394 → il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato è annullabile su istanza di questo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile con l'ordinaria diligenza dal terzo

art. 1395 → il contratto che il rappresentante conclude con se stesso è annullabile per presunzione relativa di conflitto d'interessi, salvo che il rappresentato abbia autorizzato specificamente il rappresentante o il contenuto del contratto sia determinato in modo tale da escludere ogni conflitto d'interessi

*il rappresentante assume la duplice veste di contraente in proprio e di rappresentante di un altro

RAPPRESENTANZA APPARENTE



condizione in cui i poteri rappresentativi siano stati modificati o revocati, senza che ciò sia stato portato a conoscenza di terzi tramite mezzi idonei

art. 1396 → il contratto stipulato da chi agli occhi dei terzi appare ancora come rappresentante produrrà effetti nei confronti del rappresentato, dal momento che modificazioni o revoca dei poteri rappresentativi, se non portati a conoscenza con mezzi idonei, non sono opponibili ai terzi

presupposti rappresentanza apparente

- a) apparenza di poteri rappresentativi con presenza di elementi obiettivi giustificatori
- b) imputabilità dell'apparenza al falso rappresentante che concorre a crearla o tollerarla
- c) affidamento incolpevole del terzo contraente nell'esistenza dei poteri rappresentativi

RAPPRESENTANZA SENZA POTERI



condizione ricorrente qualora un soggetto agisca come rappresentante di un altro senza averne i poteri rappresentativi o eccedendo quelli che ha

art. 1398 → il contratto stipulato dal falso rappresentante obbliga questo a risarcire i danni al terzo contraente

↳ *responsabilità precontrattuale → risarcimento dell'interesse negativo

art. 1399 → il contratto stipulato dal falso rappresentante è inefficace ma con la rettifica il falso rappresentante può appropriarsi degli effetti del contratto, con effetto retroattivo, salvo diritti di terzi acquistati prima

→ il terzo contraente può invitare il rappresentato a ratificare il contratto entro un certo termine

25. SIMULAZIONE

la **simulazione** è l'istituto giuridico con cui le parti creano una situazione giuridica apparente, stipulando un contratto simulato, diversa da quella effettivamente voluta, data talvolta dal contratto dissimulato → nell'accordo simulatorio, nella cd controdiagnosi, le parti dichiarano di volere gli effetti di un altro contratto

SIMULAZIONE ASSOLUTA

il contratto simulato non produce effetti fra i contraenti

⇒ se una delle parti pretende di esercitare i diritti nascenti dall'atto simulato, la controparte può far dichiarare, con la domanda di simulazione (sentenza), la simulazione dell'atto stesso

art. 1414

SIMULAZIONE RELATIVA

il contratto simulato produce effetti diversi da quelli voluti

⇒ il contratto produce gli effetti del contratto dissimulato, purché sussistano:

requisiti di sostanza → il contratto dissimulato deve essere lecito (non contro norme imperative)

requisiti di forma → il contratto simulato deve avere la forma richiesta per il contratto dissimulato

⇒ la simulazione relativa può riguardare l'oggetto, la natura o i soggetti del contratto

interposizione fittizia di persona: accordo fra contraenti e prestanome (compare nell'atto ma non ne subisce effetti)

in genere la simulazione è realizzata per uno scopo fraudolento, però talvolta è giustificata da cause lecite

es. scopo fraudolento: vendita simulata per frodare il fisco o sottrarre beni alle aggressioni dei creditori

SOGGETTI PREGIUDICATI DALLA SIMULAZIONE

- creditori chirografari (senza diritto di prelazione) del simulato alienante
 - possono esercitare un'azione di simulazione assoluta per dimostrare che il bene è stato fittiziamente venduto ed appartiene ancora al debitore (o sennò un'azione revocatoria)
- legittimari (a cui spetta la quota di legittima dal de cuius) del simulato alienante
 - possono esercitare un'azione di simulazione relativa per dimostrare che il bene non è stato venduto ma donato, così da poter esercitare un'azione di riduzione per lesione di legittima
- aventi causa (con un diritto che prevale su quello del simulato acquirente) del simulato alienante
 - possono opporre la simulazione stessa al simulato acquirente per far prevalere la realtà sull'apparenza e ottenere il bene che è stato simulatamente venduto

→ non sono pregiudicati dalla simulazione coloro che hanno interesse a far prevalere l'apparenza sulla realtà

art. 1415 ⇒ la simulazione non è opponibile, né dalle parti simulate né da altri, ai terzi in buona fede che hanno acquistato il diritto dal titolare, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione

beni con trascrizione → buona fede + trascrizione dell'acquisto prima della trascrizione della domanda di simulazione

- creditori del simulato alienante → mirano a far emergere la realtà
- creditori del simulato acquirente → mirano a far prevalere l'apparenza

(per aggredire il bene che è simulatamente uscito/entrato nel patrimonio del debitore)

art. 1416 ⇒ i creditori chirografari del simulato alienante sono preferiti a quelli del simulato acquirente se hanno un credito antecedente alla simulazione; inoltre questa non è opponibile dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti esecutivi sul bene

*i creditori muniti di garanzia reale:

- se sono del simulato alienante, sono tutelati dal diritto di sequela (la garanzia segue il bene a prescindere)
- se sono del simulato acquirente, hanno diritto di prelazione (salvi gli effetti della buona fede e della trascrizione)

art. 1417 ⇒ la prova della simulazione è ammissibile senza limiti (testimonianza e presunzione) per i creditori e i terzi, e se intendono far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche per le parti contraenti

26. MATRIMONIO e REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

il **matrimonio** è il negozio giuridico che ha come effetto la costituzione dello stato coniugale di due soggetti, determinandone la comunione di vita materiale e spirituale, con i reciproci diritti e obblighi che ne derivano

→ le **promesse di matrimonio** non sono vincolanti (art. 79), ma comportano conseguenze di tipo patrimoniale

art. 80 → le donazioni fatte dai fidanzati in relazione alle promesse devono essere restituite a vicenda, a prescindere dall'imputabilità della causa di interruzione del fidanzamento

art. 81 → se la promessa è in forma scritta (scrittura privata o atto pubblico) o risulta dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio, il responsabile della rottura del fidanzamento è obbligato a risarcire il danno all'altra parte (spese fatte o obbligazioni contratte per la promessa)

→ il matrimonio può essere di due tipologie: concordatario o civile

matrimonio concordatario [art. 82] ⇒ celebrato in chiesa davanti a un ministro del culto cattolico, ha gli stessi effetti del matrimonio civile, purché vengano letti gli artt. 143, 144 e 147 e l'atto sia trascritto nel registro dello stato civile

matrimonio civile [art. 83] ⇒ celebrato davanti ad un ufficiale dello stato civile, un ministro di culto non cattolico o un cittadino munito di delega del sindaco, ha effetto purché l'atto sia trascritto nel registro dello stato civile

→ le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono:

art. 84: **maggiore età** (tranne casi gravi per minori emancipati)

art. 85: **non interdizione per infermità mentale**

art. 86: **libertà di stato** (non può sposarsi chi è già vincolato da un matrimonio)

art. 87: **insussistenza di rapporti di parentela, affinità o adozione**

art. 88: **impedimentum criminis** (delitto del nubendo sul coniuge dell'altro)

art. 89: **lutto vedovile**

art. 93: **pubblicazione del matrimonio**

(eccezione per zii e nipoti, cognati, nuora/genero con suocero/suocera)

(divieto di nuove nozze per la donna per trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio)

impedimenti dirimenti

determinano la nullità del matrimonio

- impedimentum criminis
- mancanza di libertà di stato
- rapporti di parentela, affinità o adozione
- identità di sesso (solo unioni civili)

impedimenti impediendi

determinano sanzioni amministrative

- divieto temporaneo di nuove nozze
- omissione della pubblicazione del matrimonio

il matrimonio come atto è una fattispecie complessa, caratterizzata da **consenso dei nubendi + dichiarazione** [ufficiale dello stato civile, delegato o ministro del culto cattolico dichiara i nubendi marito e moglie con due testimoni]

atto puro: non tollera condizioni o termini

*se si celebra comunque, si considerano come non apposti

atto personalissimo: non tollera rappresentanza

*tranne il nuncius (militare in guerra o residente all'estero per motivi gravi)

chi celebra il matrimonio deve leggere agli sposi gli articoli regolanti il rapporto giuridico nascente:

art. 143: **diritti e doveri reciproci**

→ dal matrimonio deriva l'obbligo alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla collaborazione e contribuzione ai bisogni della famiglia

art. 144: **indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia**

→ concordanza dell'indirizzo della vita familiare e fissazione di una residenza adibita alla famiglia

art. 147: **doveri verso i figli**

→ obbligo ad ambedue i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole

SEPARAZIONE

separazione con negoziazione assistita → accordo raggiunto con l'ausilio dei legali
separazione davanti all'ufficiale dello stato civile → accordo senza ausilio dei legali

SEPARAZIONE GIUDIZIALE ⇒ un coniuge cita in giudizio l'altro chiedendone la separazione [art. 151]

il Tribunale al termine del giudizio, dopo aver ascoltato le ragioni dei coniugi, emette una **sentenza costitutiva**:

- decide in merito all'**affidamento della prole** (disponendo di regola l'affidamento condiviso)
- decide in merito al **collocamento della prole** (in casi estremi affidandola ai servizi sociali)
- stabilisce l'**assegno di mantenimento** per il coniuge economicamente debole o per l'affidatario
- decide in merito all'**assegnazione della casa coniugale** (solitamente data al coniuge collocatario)

*decisioni in merito al collocamento e al mantenimento sono sempre modificabili

il giudice può **addebitare la separazione** ad uno dei coniugi per **violazione degli obblighi del matrimonio**

→ il coniuge addebitato **perde il diritto al mantenimento e i diritti successori** maltrattamenti, omissione di assistenza materiale e infedeltà

SEPARAZIONE CONSENSUALE ⇒ i coniugi raggiungono un accordo diretto a disciplinare sia i rapporti patrimoniali che quelli riguardanti i figli minori [art. 158]

il Tribunale, dopo aver esperito inutilmente un tentativo di conciliazione e aver accertato che l'accordo tra loro raggiunto non è in contrasto con gli interessi della prole, emette il **decreto di omologazione dell'accordo**

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DELLA RICONCILIAZIONE

separazione

- 1- cessa l'obbligo di coabitazione, fedeltà assistenza morale e coabitazione
- 2- si scioglie la comunione legale dei beni
- 3- è disposto l'affidamento della prole
- 4- è disposto il collocamento della prole
- 5- è disposto eventualmente l'assegno di mantenimento (coniuge non addebitato)
- 6- si conservano i diritti successori, salvo addebitamento della separazione

riconciliazione

- **espressa** →
i coniugi manifestano con un'apposita dichiarazione la loro volontà di far cessare gli effetti della separazione
- **tacita** →
i coniugi riprendono la vita in comune manifestando inequivocabilmente la loro volontà di riconciliazione
→ riprendono vita tutti gli obblighi nascenti dal matrimonio

DIVORZIO

accordo che comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio (L.n. 898/1970)

→ il divorzio può essere chiesto dopo $\left\{ \begin{array}{l} (6 \text{ mesi}) \rightarrow \text{separazione consensuale} \\ (1 \text{ anno}) \rightarrow \text{separazione giudiziale} \end{array} \right.$

in certi casi può essere chiesto senza previa separazione

→ per ottenere la sentenza di divorzio basta dimostrare che **dalla separazione è trascorso il tempo richiesto**

→ con il divorzio i coniugi divorziati **riacquistano la libertà di stato** e la moglie perde il **cognome del marito**

EFFETTI DEL DIVORZIO


divorzio

- 1- si dispone l'affidamento e il collocamento della prole
- 2- si dispone l'assegnazione della casa coniugale
- 3- si dispone eventualmente l'assegno di mantenimento
- 4- si scioglie la comunione dei beni
- 5- si perdono i diritti successori

→ l'obbligo di mantenimento viene meno qualora il beneficiario si riposa o intraprenda una convivenza stabile

art. 149 → il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o negli altri casi previsti dalla legge

il **regime patrimoniale della famiglia** è l'insieme delle norme attraverso le quali l'ordinamento giuridico disciplina i criteri regolanti la distribuzione fra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio



le **convenzioni matrimoniali** sono accordi di natura contrattuale con cui i coniugi derogano alla disciplina legale della comunione dei beni e devono essere stipulate per atto pubblico, pena la loro nullità (art. 162)

- possono essere stipulate in ogni momento (scelta del regime di separazione anche nell'atto di celebrazione)
- per essere opponibili ai terzi devono essere iscritte a margine dell'atto di matrimonio

art. 165 → il minore ammesso a contrarre matrimonio può prestare il consenso per ogni convenzione se assistito da genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutore o curatore speciale

REGIME DELLA COMUNIONE DEI BENI

la comunione legale dei beni determina la comproprietà di tutti i beni acquistati dai coniugi, congiuntamente o separatamente, dopo la celebrazione del matrimonio

→ **art. 177**: rientrano nella comunione legale

- acquisti compiuti durante il matrimonio (esclusi quelli relativi a beni personali)
- frutti dei beni di ciascuno, non consumati, allo scioglimento della comunione
- proventi dell'attività di ciascuno, non consumati, allo scioglimento della comunione
- aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

} comunione di residuo

*per le aziende appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio, la comunione concerne solo utili e incremento

debiti nell'interesse della famiglia →	ciascun coniuge è responsabile al 50% con i propri beni personali, solo se i beni della comunione non bastano a soddisfare i creditori
debiti personali di ciascun coniuge →	il creditore aggredisce prima i beni personali del coniuge debitore e se non dovessero essere sufficienti il 50% dei beni in comunione

→ **art. 179**: sono esclusi dalla comunione legale

- beni di uso strettamente personale e i relativi accessori (es. vestiti)
- beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio (o di cui deteneva diritti reali di godimento)
- beni acquisiti per effetto di donazione o successione (se non si specifica l'attribuzione alla comunione)
- beni funzionali all'esercizio della professione del coniuge (tranne i destinati all'azienda in comunione)
- beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (o pensione per la perdita della capacità lavorativa)
- beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni di cui sopra o col loro scambio (se dichiarato all'atto)

* l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione [lett. c), d) ed f) dell'art. 179 comma 1] quando ciò risulti dall'atto di acquisto e se di esso è stato parte anche l'altro coniuge

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE [art. 180]

ciascun coniuge può, disgiuntamente dall'altro, compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione, occorre il consenso di entrambi i coniugi per atti di straordinaria amministrazione come la vendita dei beni

- vendita di bene mobile senza il consenso dell'altro: atto valido

(art. 184)

tuttavia se il coniuge non ne recupera uno dello stesso genere deve restituire alla comunione il valore del bene venduto

- vendita di bene immobile o mobile registrato senza il consenso dell'altro: atto valido, ma annullabile

l'azione di annullamento va proposta dal coniuge che non ha dato il consenso entro un anno dalla trascrizione dell'atto, da quando ne ha avuto conoscenza o dallo scioglimento della comunione (il bene e il prezzo andranno restituiti a vicenda)

REGIME DELLA SEPARAZIONE DEI BENI

la separazione dei beni determina la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio per ciascuno dei coniugi

- non si crea alcuna commistione fra i patrimoni dei coniugi, che rimangono distinti e separati (art. 215)
- regime adottabile sia all'atto della celebrazione del matrimonio, che durante il concorso dello stesso

REGIME DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

la comunione convenzionale consente ai coniugi la modificazione il regime di comunione legale dei beni

- la comunione convenzionale si istituisce mediante apposita convenzione, in forma di atto pubblico
- i coniugi possono inserire in comunione dei beni acquistati prima del matrimonio (art. 210)


*non si possono inserire nella comunione convenzionale: {
- beni di uso strettamente personale
- beni funzionali all'esercizio della professione
- beni ottenuti a titolo di risarcimento

- non sono derogabili le norme riguardanti l'amministrazione dei beni e all'uguaglianza delle quote

FONDO PATRIMONIALE

convenzione attraverso la quale alcuni beni sono destinati ad un patrimonio separato per far fronte ai bisogni della famiglia

- la costituzione del fondo deve avvenire per atto pubblico da parte di uno o ambedue i coniugi (art. 167)
- la proprietà dei beni nel fondo è di entrambi i coniugi, se non diversamente disposto nell'atto (art. 168)
- l'amministrazione dei beni del fondo segue i criteri delle norme relative alla comunione legale
- non è ammessa l'alienazione, ipoteca o pegno dei beni, salvo consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono minori, autorizzazione del giudice, a meno che non sia stato diversamente disposto nell'atto (art. 169)
- l'esecuzione sui beni del fondo non ha luogo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari (art. 170)
- la cessazione del fondo è prevista con scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tranne in caso di minori, per cui il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171)



27. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

la **successione mortis causa** consiste nel subentro di uno o più soggetti nella totalità o in una quota dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad un altro soggetto, al momento della sua morte

- **successione a titolo universale** → l'**erede** subentra nella totalità o in una quota del patrimonio del defunto
- **successione a titolo particolare** → il **legatario** acquista diritti patrimoniali specifici del defunto

successione testamentaria

il testatore, tramite il testamento, ha la facoltà di inserire delle disposizioni a favore dei legatari, a titolo particolare

successione legittima

in mancanza di testamento il patrimonio è ripartito solo fra gli eredi e alcuni legati previsti dal legislatori, a titolo universale

FASI DELLA SUCCESSIONE

1. **apertura della successione** → **art. 456**: la successione si apre al momento della morte, naturale o presunta, e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto
 2. **vocazione** → titolo in base al quale si è chiamati a succedere { **testamentaria**: con testamento, per volontà del defunto
legittima: senza testamento, secondo disposizioni legislative
 3. **delazione** → **art. 457**: offerta del patrimonio ereditario a colui che è chiamato a succedere, secondo testamento, o, solo in mancanza di questo, secondo le disposizioni legislative
- *le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (quota di legittima)
4. **accettazione** → **art. 459**: manifestazione dell'erede di volontà di succedere da parte e acquisto dell'eredità
- artt. 474-476** { **espresa**: accettazione tramite dichiarazione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
tacita: accettazione tramite atto che presuppone la volontà di accettare l'eredità (disposizione dei beni)
- art. 649** → l'acquisto del legato non va accettato: esso entra nel patrimonio del legatario ipso iure, salvo rinuncia

art. 479: il diritto di accettazione è trasmissibile

→ se il soggetto chiamato a succedere muore prima di avere accettato l'altrui eredità, il diritto di accettare, facendo parte del suo patrimonio ereditario, passa agli eredi, i quali hanno facoltà di doppia accettazione

art. 480: il diritto di accettazione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione

→ se c'è una condizione sospensiva, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui essa si verifica

art. 481: actio interrogatoria, diritto di chiedere al giudice di fissare un termine entro cui accettare l'eredità

→ trascorso tale termine, il silenzio di chi è chiamato a succedere è interpretato come rinuncia all'eredità

art. 482: l'accettazione dell'eredità è impugnabile se è effetto di violenza o dolo

→ l'azione si prescrive in 5 anni dal momento in cui la violenza è cessata o il dolo è stato scoperto

art. 484: l'accettazione con beneficio di inventario impedisce la confusione del patrimonio di de cuius e erede

→ l'erede risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore dell'eredità ricevuta (patrimonio personale illeso)

* l'accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede

DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

art. 458 ⇒ i patti successori sono nulli

- **patti istitutivi** → convenzioni con cui un soggetto si accorda con un altro per lasciargli dei beni in eredità
- **patti dispositivi** → patti con cui una persona dispone di diritti, a lui spettabili, su una successione non aperta
- **patti abdicativi** → patti con cui una persona rinuncia ai diritti, a lui spettabili, su una successione non aperta

INDEGNITÀ E RIABILITAZIONE

i casi di **indegnità a succedere**, come sanzione civile, sono tassativamente previsti dall'**art. 463**

- 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, il coniuge, un discendente o un ascendente
- 2) chi ha commesso in danno a tali persone fatti per cui la legge penale dichiara applicabili le norme sull'omicidio
- 3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con ergastolo (o con reclusione non sotto i 3 anni), se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (ossia chi ha testimoniato falsamente)
- 3 bis) chi non è stato reintegrato, dopo essere decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del de cuius
- 4) chi ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, mutare, revocare il testamento o l'ha impedito
- 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata
- 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso

→ sono legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità coloro che subentrerebbero al posto dell'indegno

è possibile che l'indegno venga riabilitato attraverso **riabilitazione espressa o tacita**:

- **riabilitazione espressa**: il de cuius con atto pubblico o testamento dichiara di essere a conoscenza della causa di indegnità e manifesta la sua volontà di riabilitare l'indegno

→ il riabilitato può impugnare il testamento in caso di violazione della quota di legittima

- **riabilitazione tacita**: il testatore conosce la causa di indegnità e contempla nel testamento l'indegno

→ l'indegno vincolato alla disposizione testamentaria, non può impugnare il testamento per lesione di legittima

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL TESTAMENTO

1) è possibile fare disposizioni a titolo universale o particolare sotto **condizione sospensiva o risolutiva** (art. 633)

- **condizione sospensiva**: la disposizione testamentaria ha effetto quando si verifica la condizione

- **condizione risolutiva**: la disposizione testamentaria è revocata quando si verifica la condizione

→ la disposizione se la condizione è sospensiva non ha subito effetto (vocazione ≠ delazione), se risolutiva, si

2) nelle disposizioni testamentarie vige la **regola sabiniana** (art. 634) inerente le condizioni illecite o impossibili

→ la condizione impossibile o illecita si considera non apposta, salvo che sia stata l'unico motivo determinante che ha indotto il testatore a disporre: in questo caso l'intero testamento è nullo

3) il testamento è nullo nel caso in cui vi siano **condizioni di reciprocità** (art. 635)

es. l'avvantaggiamento nei reciproci testamenti

4) il **termine** è apponibile, iniziale e/o finale, solo al legato; nel caso dell'erede si considera non apposto (art. 637)

5) l'**onere** è apponibile sia al legatario che all'erede tuttavia il primo risponde all'adempimento dell'onere solo nei limiti del valore legato mentre il secondo è obbligato ad adempiere all'onere illimitatamente (art. 647)

LIMITI ALLA TRASMISSIONE DI DIRITTI E OBBLIGHI

con la morte del de cuius, tutti i diritti e gli obblighi del defunto di regola si trasmettono ai suoi successori

→ non tutti i diritti e gli obblighi sono tuttavia trasmissibili

- diritti della personalità (diritti personalissimi)
- usufrutto (nudo proprietario riacquista la proprietà)
- uso e abitazione (diritti personalissimi)

SUCCESSIONE LEGITTIMA

art. 585

il patrimonio del defunto è ripartito fra i soggetti considerati successibili per legge, secondo le quote stabilite dal legislatore

→ si procede con la successione legittima nei seguenti casi:

- in mancanza del testamento del decuius
- se il testamento redatto dal de cuius è nullo
- se il testamento redatto non è più efficace
- se il testamento dispone solo di questioni non patrimoniali
- se il testamento concerne solo parte del patrimonio del de cuius (la successione si applica solo alla parte non trattata)

⇒ nella successione legittima i soggetti chiamati a succedere per legge seguono un ordine gerarchico:

- | | |
|--|--|
| 1- coniuge e discendenti | 3- parenti collaterali fino al sesto grado |
| 2- fratelli, sorelle legittime e ascendenti (in mancanza di discendenti) | 4- fratelli e sorelle naturali |
| | 5- Stato |

*i parenti di ogni ordine precedente escludono dalla successione quelli dell'ordine successivo

*in ogni ordine il parente di grado più prossimo al defunto esclude dalla successione il più lontano

art. 586 → l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato avviene ipso iure, senza accettazione o possibilità di rinuncia, ma esso non risponde di debiti ereditari e legati oltre il valore dei beni acquistati

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

art. 587

il patrimonio del defunto è ripartito secondo le volontà del de cuius, espresse nel testamento, fra i soggetti in esso indicati

⇒ il testamento è un atto unipersonale, personalissimo, formale, non recettizio e revocabile

→ art. 591: incapaci di testare { - chi non ha compiuto la maggiore età - coloro che al momento del testamento si provi essere stati incapaci naturali
- gli interdetti per infermità mentale

*in caso di incapacità, il testamento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse (l'azione si prescrive in 5 anni)

⇒ il testamento ha requisiti formali specifici, a pena di nullità, grazie ai quali si distingue in:

testamenti ordinari

- testamento olografo (art. 602) → scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore
→ nullo se viene meno l'autografia o la sottoscrizione, annullabile se manca la data
- testamento pubblico (art. 603) → redatto e formalizzato per iscritto dal notaio, secondo le volontà del testatore e alla presenza di due testimoni
→ testatore, testimoni e notaio rogante devono apporre la propria sottoscrizione all'atto
- testamento segreto (art. 604) → consegna in presenza di due testimoni, della scheda con le disposizioni testamentarie al notaio, che la conserva
→ può essere scritto, per intero o in parte, dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici (nel primo caso si sottoscrive solo alla fine, nel secondo o se scritto con mezzi meccanici, in ciascun foglio)

testamenti speciali

→ testamenti che possono essere redatti solo in casi eccezionali:

- malattie contagiose, calamità e infortuni (art. 609)
- navigazione marittima o aerea (artt. 611-616)
- testamenti dei militari o assimilati (art. 617)

elemento in comune:
dichiarazione resa dal testatore ad un pubblico ufficiale che redige per iscritto

→ perdono efficacia 3 mesi dopo il ritorno in luoghi dove può fare testamento nelle forme ordinarie

CONTENUTO DEL TESTAMENTO

il naturale contenuto del testamento è dato da disposizioni di natura patrimoniale

→ tali disposizioni si distinguono in:

- a titolo universale → eredità → il testatore lascia all'erede l'intero patrimonio o una quota
- a titolo particolare → legato → il testatore lascia al legatario determinati diritti / proprietà (art. 588)

può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale.

l'attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio

ALCUNI TIPI DI LEGATO

legato a favore del coniuge superstite (art. 540) →

al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l'arredano, se di proprietà del defunto o comune

legato in sostituzione di legittima (art. 551) →

si attribuisce al beneficiario di scegliere tra conseguire il legato o impugnare il testamento per lesione della quota di legittima

legato in conto di legittima (art. 552) →

si attribuisce al legittimario un legato che si considera computato nel calcolo della sua quota di legittima

- **legato di specie** → l'oggetto del legato è un bene specificamente individuato nel patrimonio del de cuius
- **legato obbligatorio** → costituisce un diritto di credito nei confronti dell'onere, obbligato ad onorarlo
- **legato con funzione solutoria** → estingue un'obbligazione del de cuius attraverso un legato avente per oggetto una diversa prestazione, non rifiutata dal creditore legatario

SUCCESSIONE NECESSARIA

i beni oggetto della successione possono rientrare nella:

- ⇒ **quota disponibile** → parte di patrimonio di cui il de cuius può disporre come vuole, senza ledere i diritti dei legittimari
- ⇒ **quota di legittima** → parte di patrimonio che la legge riserva ai legittimari, a prescindere dalla volontà del de cuius

→ ai sensi dell'art. 536 sono legittimari: {
- il coniuge (anche se separato purché senza addebito)
- i discendenti (in ordine di grado)
- gli ascendenti (in mancanza dei discendenti)

quote di legittima [artt. 537 - 544]:

- 1) coniuge in mancanza di figli: 1/2 del patrimonio
- 2) concorso di coniuge e figlio unico: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio
- 3) concorso di coniuge e più figli: 1/2 ai figli (equa divisione), 1/4 al coniuge
- 4) concorso di coniuge e ascendenti: 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti
- 5) unico figlio in mancanza di coniuge: 1/2 del patrimonio
- 6) più figli in mancanza di coniuge: 2/3 del patrimonio (equa divisione)
- 7) ascendenti in mancanza di coniuge: 1/3 del patrimonio

i legittimari lesi nel loro diritto alla quota di legittima possono esercitare un'azione giudiziale:

azione di riduzione

⇒ **artt. 553 - 555**: in caso di lesione di legittima, i legittimari possono ottenere dal giudice la riduzione delle disposizioni lesive: in primis delle disposizioni testamentarie, in maniera proporzionale e senza distinguere eredità e legati, e solo poi delle donazioni, dall'ultima a quelle anteriori

→ **art. 556**: la legittima deve calcolarsi sul patrimonio ottenuto dalla riunione fittizia di relictum (patrimonio netto del de cuius) + donatum (donazioni fatte in vita)

artt. 558-559

→ **art. 564**: c.d. imputazione della donazione: occorre determinare quanto ciascun legittimario ha già ricevuto in donazione e sottrarre quel valore a quello della quota di riserva

qualora il chiamato a succedere non accetti l'eredità o il legato si applicano nell'ordine i seguenti istituti

SOSTITUZIONE TESTAMENTARIA



il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, designa un'altra persona

[art. 688]

→ **sostituzione fedecommissaria (art. 692)**

nel caso in cui il coniuge o il discendente sia interdetto, il testatore può imporgli l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte essi passino automaticamente alla persona o all'ente che se n'è preso cura

RAPPRESENTAZIONE



quando un figlio, un fratello o una sorella non può o non vuole accettare l'eredità o il legato, i discendenti di tali soggetti possono succedere direttamente al de cuius

[art. 467]

→ tali discendenti, in linea retta o collaterale, conservano il diritto di succedere anche qualora abbiano rinunciato all'eredità della persona che sostituiscono o siano indegni rispetto alla stessa (art. 468)

ACCRESCIMENTO



se più persone sono chiamate congiuntamente a succedere in parti uguali, la quota di colui che non può o non vuole accettare l'eredità accresce la quota degli altri

[art. 674]

→ l'accrescimento opera ipso iure, senza bisogno di accettazione o possibilità di rinuncia

→ ha luogo anche fra legatari, salvo risulti diversa volontà e salvo il diritto di rappresentazione (art. 675)

se nessuno di questi istituti trova applicazione, l'eredità si devolve secondo le norme sulla successione legittima

PETIZIONE DELL'EREDITÀ [art. 533]

l'azione di petizione dell'eredità è un'azione imprescrittibile tramite cui si accerta la qualità di erede allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede senza alcun titolo o a titolo di erede

erede apparente è colui che si comporta come erede pur non essendolo e ingenerando nei terzi la convinzione di esserlo

→ art. 534: la legge tutela l'affidamento incolpevole del terzo che acquista in buona fede un bene a titolo oneroso dall'erede apparente

→ il vero erede non può ottenere dal terzo la restituzione del bene acquistato, ma può agire nei confronti dell'erede apparente per ottenere la restituzione di quanto ricevuto dalla vendita

[titolo oneroso e buona fede]

→ il vero erede può, invece, agire nei confronti del terzo acquirente del bene ereditario qualora questi abbia acquistato dall'erede apparente a titolo gratuito oppure sia stato in malafede

[titolo gratuito o malafede]

COLLAZIONE



atto tramite cui il coniuge, i figli e i discendenti, che hanno accettato l'eredità, incrementano la massa attiva del patrimonio ereditario con le liberalità ricevute in vita dal de cuius, al fine di dividerle fra loro

[art. 737]

→ il de cuius può dispensare un coerede dalla collazione (nell'atto di donazione o nel testamento) liberandolo così dall'obbligo di conferire nella massa ereditaria quanto ricevuto, nei limiti della quota disponibile

→ la collazione può essere fatta in natura o per imputazione

- in natura → il donatario fa rientrare il bene nel patrimonio ereditario per poi dividerlo con i coeredi
- per imputazione → il donatario mantiene la proprietà del bene, ma ne decurta il valore dalla quota

1) **beni immobili (art. 746)** → il donatario sceglie fra collazione in natura o per imputazione


2) **beni mobili (art. 750)** → collazione per imputazione → (valore del bene al tempo dell'apertura della successione)

3) **somma di denaro (art. 751)** → collazione per imputazione secondo il principio nominalistico

SCHEMA RIASSUNTIVO

	quote ereditarie (senza testamento)	quote di legittima (con o senza testamento)	quote disponibili (con testamento)
solo il coniuge	intera eredità	1/2 al coniuge	1/2
solo un figlio	intera eredità	1/2 al figlio	1/2
più figli	intera eredità equamente divisa	2/3 equamente divisi	1/3
coniuge e figlio	1/2 al coniuge 1/2 al figlio	1/3 al coniuge, 1/3 al figlio	1/3
coniuge e più figli	1/3 al coniuge 2/3 ai figli	1/4 al coniuge, 2/4 ai figli	1/4
solo ascendenti	se a pari grado 1/2 linea paterna 1/2 linea materna	1/3 equamente diviso fra gli ascendenti di linea paterna e materna solo se di pari grado	2/3
coniuge e ascendenti	2/3 al coniuge 1/3 agli ascendenti	1/2 al coniuge, 1/4 ascendenti	1/4
coniuge e fratelli/sorelle	2/3 al coniuge 1/3 ai fratelli/sorelle	1/2 al coniuge	1/2
coniuge, ascendenti e fratelli/sorelle	2/3 al coniuge 1/3 ascendenti e fratelli/sorelle	1/2 al coniuge, 1/4 ascendenti	1/4
solo fratelli/sorelle	intera eredità equamente divisa	non legittimari	intero patrimonio

GRADI DI PARENTELA



Per dubbi o suggerimenti sulla dispensa:



Marco Formisano



+39 3313433934



@marco_formisano__

Per info sulla nostra Area Didattica:



CHIARA TUA



+39 347 9789059



@chiara_tua



<https://bit.ly/Peer2PeerBocconi>



<https://www.blabbocconi.it/it/dispense/>



[https://bit.ly/Blab on Insta](https://bit.ly/Blab_on_Insta)



Our partners:

DELIVERY VALLEY

NO GENDER KITCHEN

700+

CLUB



ETHAN

SUSTAINABILITY